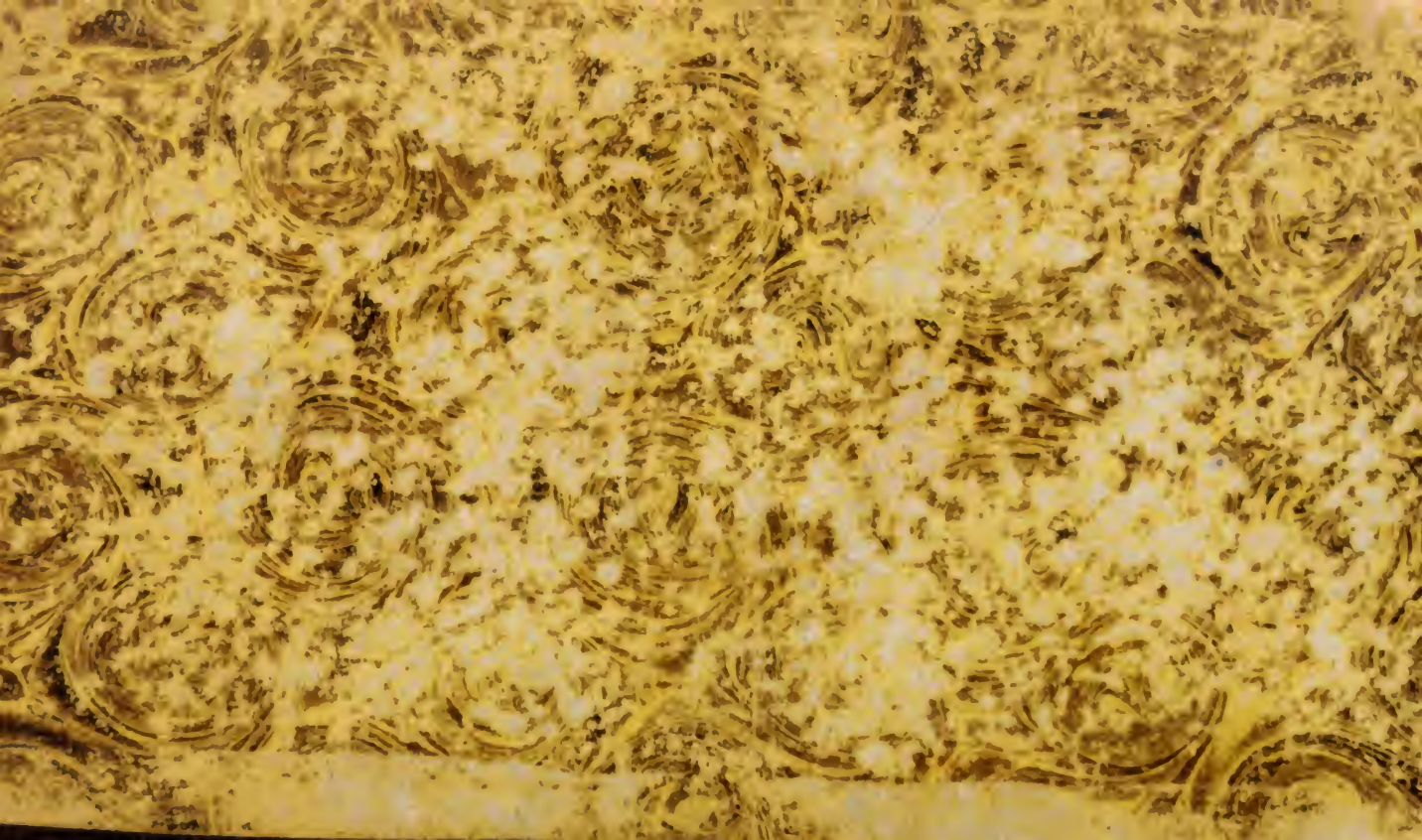

2-4-1.

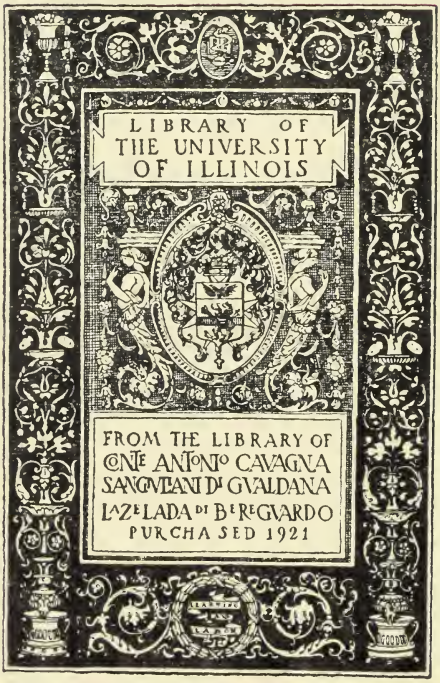

314.521
C19c
1815
cop. 2

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/memoriaintornoal00arco

Autori che si pubblicheranno fra pochi giorni

16 - 17 SER GIOVANNI FIORENTINO.
18 - 19 ANTON FRANCESCO GRAZZINI, detto il LASCA.

Autori che mancano a compire la Raccolta

FRANCO SACCHETTI, volumi tre.
GIOVANNI BOCCACCIO, volumi quattro.

L' accoglimento favorevole che ha trovato presso il colto Pubblico questa nostra fortunata impresa, ci anima ad ultimarla con tutto quell' impegno che per noi è suscettibile, quindi lasciando al giudizio dei nostri cortesi Associati il merito letterario con cui è eseguita la Raccolta stessa, avvertiamo il Pubblico che per il *Boccaccio* si sta fondendo un carattere, di cui si sono fatti appositamente anche i punzoni e le matrici. Così dal canto nostro faremo ogni sforzo onde meritarci l' eguale accoglienza per altra impresa non meno rilevante che stiamo meditando da qualche tempo, e della quale pubblicheremo il Prospetto allorchè avremo sotto i Torchi gli ultimi volumi della presente Raccolta.

Il prezzo d' associazione è regolato a dieci centesimi ogni 16 pagine, dandosi *gratis* ai signori Associati tanto i varj Ritratti degli Autori, che le legature in *brochure*.

Fra pochi giorni pubblicheremo il volume quarto ed ultimo dei NUOVI ELEMENTI DI AGRICOLTURA del *Conte Filippo Re,* Professore nella R. Imperial Università di Modena; opera che ha ottenuto il singolar favore di essere Dedicata a S. A. I. il Duca di Modena *Ferdinando IV d' Este.*

Il prezzo d' associazione calcolato a 14 centesimi per foglio, è di lir. 12 29; e per le copie in carta velina è di lir. 20 00.

Abbiamo già posto sotto i nostri Torchi l'altr'opera dello stesso Autore, intitolata: DEI LETAMI e delle altre sostanze adoperate in Italia per migliorare i terreni, e del come profittarne. È questa una seconda edizione corretta e riveduta dall'Autore.

Sarà essa un volume in 8 con rami, e verrà pubblicata per la fine del prossimo mese di giugno.

Milano. Dalla Tipografia di Giovanni Silvestri agli Scalini del Duomo, N. 994.

MEMORIA

INTORNO AL CENSIMENTO

DELLO STATO DI MILANO

PUBBLICATO NEL MDCCLX

E DELLA SUCCESSIVA SUA APPLICAZIONE

NEL MDCCLXXXV

A QUELLO DI MANTOVA

MANTOVA

DALLA TIPOGRAFIA VIRGILIANA

MDCCCXXIII.

Del Sig.r Pietro Toscani

INTRODUZIONE

I principj che hanno diretta la grand' opera del censimento, e coi quali si è esso applicato in un modo possibilmente conforme allo Stato di Mantova, formano lo scopo di questa Memoria. Dacchè questi stessi principj meritarono di venire richiamati coll' ossequiata Sovrana Patente 12 febbrajo, ed inesiva Notificazione 12 aprile 1816, e confermati coll' altra Patente 27 dicembre 1817, non posso dubitare, che, congiungendosi ai molti intrinseci un nuovo pregio all' argomento, non sia per riuscire interessante questo qualunque siasi lavoro, che dopo molte investigazioni, a guisa d' ape che nei prati va carpendo i fiori, ho potuto ridurre al suo termine.

CAPO I.

Oggetti principali avuti in mira nel censimento.

Per ordine dell'Imperadore Carlo VI cominciò questa grand' opera nel 1718, appoggiata ad una Giunta espressamente creata, e venne poi compiuta nel gloriosissimo Regno dell'Augusta Imperatrice M. Teresa.

Esso ebbe in mira d'introdurre una perfetta uguaglianza fra i Censiti nell' assoggettarli con giusta lance per mezzo della stima dei loro fondi eseguita colle stesse massime, e di confidare l'amministrazione dei pubblici redditi e delle imposte destinate alle spese sociali a coloro che vi avevano il maggior interesse, moderata però sempre dalla Sovrana tutoria autorità.

Le contribuzioni erano di tre specie, siccome tre erano le società degli stessi interessati, che contribuivano per supplire ai bisogni loro comuni, oltre al prodotto delle entrate ad esse appartenenti: l'universale cioè, che si sosteneva dal complesso delle Provincie, e che racchiudeva in se stessa il tributo fisso, che si pagava alla Sovranità, ossia il Carico Regio: l'imposta Provinciale, che pagavasi dall' ag-

gregato delle Comunità socievolmente unite pei rispettivi bisogni di tutti, e della Provincia: finalmente la sovrimposta Comunale applicata ai bisogni locali di una più ristretta società formata da quelli che possedevano nello stesso Comune.

Tutte queste imposte venivano ad esigersi per un' azione reale sul fondo medesimo, senza riguardo alcuno ai vincoli antecedenti onde fosse affetto, nè alla persona cui ne spettasse il possesso. Il censimento del 1760 tolse a tale riguardo i gravissimi inconvenienti e le confusioni prodotte prima dalla separazione degli estimi, civile e rurale, con importabile detrimento dell' ultimo, al quale venivano dal concorso dei pesi sottratti i possedimenti dei cittadini nel Comune, perchè ambivano di trasportarli ai civici registri.

La necessità di levare prontamente e con sicurezza i tributi pel sostentamento dei pesi dello Stato inseparabili dall' ordine sociale, che ne è lo scopo, attribuisce di sua natura al medesimo un diritto prelativo a qualsivoglia altro, ed in qualunque tempo, sui frutti del fondo dal che risulta il fondamento dell' azione reale competente al Sovrano sui fondi medesimi. Tale facoltà ritenne egli a se riservata verso la società generale delle Provincie; ma ne ce-

dette poi a questa l' esercizio verso le singole Provincie che la componevano, delle quali erano capo le rispettive città; e volle pure, che similmente l' usassero esse verso le Comunità, e queste verso i censiti, colla solidale obbligazione delle società medesime verso i loro aggregati, e verso lo stesso Sovrano. Di tale guisa veniva con movimento uniforme a raccogliersi invariabilmente a' tempi prefissi le tre maniere suddette di contribuzioni.

Oltre alle contribuzioni fondiarie aveanvi pure le tasse sul mercimento e sul personale. Si conservarono queste nel censimento milanese, atteso il possesso passivo del popolo a queste due maniere di carico; ed il Sovrano le cedette a sollievo delle società sovr' accennate nelle contribuzioni fondiarie assieme coll' azione personale per esigerle. Il Mantovano, cui siffatte tasse ignote erano prima del 1785, ne venne per ciò ritenuto esente, tranne una piccola somma in città, che solevasi anche prima corrispondere dalle università, collegi ed arti, la quale a parità venne ceduta alla Provincia.

Il censimento del 1760, a differenza del più antico di Carlo V, non dedusse dal valor netto dei fondi la importanza dei carichi, ma ebbe solo la mira di perequare i fondi col depurarli dai pesi inerenti, per renderli ugualmente

soggetti ai carichi stessi, intorno a' quali era però riservata al Sovrano la ripartizione, o sulla società generale, o sulle particolari delle Provincie, e dei Comuni. Se si fosse esso attenuto all' antico metodo, si sarebbero allora generalizzati i carichi medesimi; ma il nuovo censimento ha voluto generalizzare soltanto il mensuale e la diaria, che erano carichi generali dello Stato, e non già le regalie ed i tributi, che si pagavano prima alla Camera come entrata ordinaria proveniente dai paesi posseduti con un titolo separato, le quali anche dopo la nuova società rimasero ad essi quai pesi particolari. Così l' antico censimento seguiva nelle stime il prezzo delle vendite dei fondi, laddove il posteriore ne calcolava soltanto i prodotti; dato più certo e più generale di quello che variar suole di continuo nelle varie Provincie, e persino nei contratti dipendenti dai bisogni ed interessi dei venditori e compratori.

Altra mira del censimento fu d' incoraggire i proprietarj a dare coi miglioramenti un maggior valore ai loro fondi, onde notevolmente accrescere le ricchezze e la prosperità dello Stato, al cui intendimento furono assicurati da qualsivoglia investigazione ed accrescimento di estimo per la stabilità delle stime promulgata solennemente.

CAPO II.

Delle Misure e Mappe.

La prima operazione si fu di formare le mappe topografiche di ciascheduna Comunità rappresentanti la figura, situazione, misura, e minute distinzioni di ogni pezzo di terreno segnato e numerizzato in esse col numero progressivo. Corrispondenti alle mappe furono fatti poi i sommarioni, ove i suddetti pezzi furono registrati col numero stesso indicato nella mappa, colla misura rispettiva, col nome del possessore, qualità della coltura, e grado di bontà del terreno, ossia squadra. Furono eccitati con editti i pubblici ed i privati a notificare le rispettive qualità e quantità dei fondi, facendosene seguire la misura colla tavola Pretoriana, ed indi formare le mappe in ogni territorio comunale, le quali, terminate nel 1723 e corrette dopo avere sentiti i singoli proprietarj, vennero consegnate alle Comunità.

Simile metodo si è pure tenuto pel Mantovano. I periti, cogli assistenti comunali, e colla presenza de' proprietarj dei fondi espressamente chiamati con avviso 9 maggio 1775, segnarono i confini, e ne presero la misura; in seguito

di che, formate le mappe ed i corrispondenti sommarioni, vennero i proprietarj suddetti di bel nuovo diffidati sotto li 4 agosto 1788 a far presenti entro quaranta giorni con giustificazioni in iscritto gli errori che per avventura fossero occorsi, così nella misura, che nell'intestazione. Fu questa presa in pertiche milanesi, delle quali 4, 19, 1 formano una biolca mantovana, che è l' odierna misura di contrattazione.

CAPO III.

Delle Squadre, e della loro revisione.

Il territorio comunale è stato in guisa composto di comprendere fondi del tutto simili: nullameno distinguendosi naturalmente questi pei gradi di bontà, si sono classificati colla distinzione di buono, di mediocre e d' infimo in ciascheduna qualità di coltura. Affine di dar effetto a questo divisamento, la Regia Giunta Censuaria eccitò i rappresentanti dei pubblici a notificare le qualità de' rispettivi fondi colla relativa attitudine, e coi prodotti proporzionati alle sementi, ed alle varie maniere di alternativa o di continuata coltivazione, distinguendo,

per ciascheduna specie di coltura, il buono, il mediocre e l' infimo, e formando così le sovraccennate squadre, chiamandole secondo questi tre gradi, prima, seconda e terza. Vi si aggiunse una quarta squadra, ove maggiori s' incontrassero le differenze dei gradi di bontà; come all' opposto in qualche luogo si ritenne l' unica squadra, ove tutti i terreni di quella specie fossero di qualità eguale. I cancellieri, i deputati, i periti ed assistenti comunali applicarono poi entro quaranta giorni le ripetute squadre ai singoli pezzi numerizzati secondo la mappa, e colla rusticale nomenclatura. Furono quindi siffatte classificazioni a pubblica notizia portate, affine di rilevare gli errori occorsi per avventura a danno dei particolari, onde potessero coi loro ricorsi giustificativi conseguire di venirne sollevati col portarsi ad altra squadra il loro fondo, se veramente non giungeva al prodotto che era proprio di quella squadra, nella quale era stato giudicato.

In quest' operazione, che fu in ogni sua parte eguale in ambedue i censimenti, si ritenne di non moltiplicarsi la squadra, se non nel caso che la differenza fosse tra loro notevole, poichè pei minuti divarj s' ebbe riguardo alle successive stime a sollievo del censito soltanto. A quest' effetto furono spediti sul luogo per la

verificazione dei riclami, previa la correzione dei patenti errori fatta dalla Giunta, l'ingegnere ed i periti d'ufficio, i quali, sentiti i rappresentanti e cancellieri sui motivi del loro giudizio, e dietro l'oculare ispezione ed il confronto coi pezzi contigui o vicini nello stesso Comune su di cui non cadesse querela, passarono alla correzione, ove il riclamo fosse stato trovato sussistente; e ciò pur fecero sovente, ove eglino per se stessi e senza ricorso alcuno si avvedessero degli errori intorno alle squadre; e gliene riscontrarono moltissimi, e massime sul numero loro, quando moltiplicato soverchiamente, senza che una sensibile differenza a ciò fare obbligasse, ed a squadra unica erroneamente ristretto, contraddicendosi anche alle risposte precedentemente date ai 47 quesiti, e col comprendervi senza distinzione terreni migliori. Una tale revisione fu poi sottoposta alla Regia Giunta. Nella stessa occasione di approvare le squadre che si riguardavano quali basi fondamentali delle future stime censuarie, furono i periti incaricati di calcolare le spese di coltivazione già preventivamente denunziate dai rappresentanti pubblici; rilievo preparatorio alle stime, e di grande momento per le conseguenze che da esse doveansi attendere.

CAPO IV.

Delle Stime, e revisioni di esse.

In seguito alla revisione delle squadre, e dietro le istruzioni della Giunta, dopo aver sentite le rappresentanze di tutti i corpi pubblici, si passò a formare la stima da accreditati ingegneri.

Fu calcolato il valor capitale in scudi d' estimo di lire sei milanesi in ragione del 4 per cento sulla rendita netta dalle spese di coltivazione, e da quanto diminuir può, o per celesti infortunj, o per riparazione e difesa del fondo, la quantità dei prodotti. Di tale stima si conservarono le giustificazioni, onde poter correggere gli errori di fatto, tanto accidentali, che maliziosamente procurati dai censiti. Furono in seguito pubblicate le stime coll' assegnazione di un termine a ricorrere a chiunque gravato si sentisse, e sui moltiplici ricorsi si formò la revisione da sei periti, che avevano avuta parte nelle stime, e da altri otto a queste estranei nominati sulla proposizione dei pubblici rappresentanti. E perchè questi temerono, che per una tale revisione, benchè a particolari si fosse provveduto, non ugualmente si avesse fatto in

quanto ad una generale consonanza delle stime medesime fra i territorj Comunali e Provinciali; umiliarono quindi ricorso al Trono, ed ottennero con C. R. Dispaccio 12 maggio 1728, che dagli stessi periti una terza revisione venisse eseguita.

In questa venne ordinata un' opportuna controlleria sul valore delle terre nei processi dei testimonj preventivamente assunti sui luoghi dai delegati nel triennio 1718 al 1720, e nel confronto degl' istrumenti di vendita e di affittanza. Furono allora prodotti da settecento venti ricorsi documentati, e si sentì eziandio sui medesimi la Congregazione di Stato, e si fece ragione tanto sul punto del quantitativo dei prodotti, come delle deduzioni, dopo essersi nei singoli casi devenuto al conto pratico; mezzo più sicuro per la verificazione.

Pressochè lo stesso fu praticato nel censimento mantovano, in cui a perpetua memoria si ritennero i modelli delle stime, dappoichè ne furono pubblicati i relativi fondamenti, e fattane la revisione sui reclami dei particolari (*).

(*) Articoli ottavo e nono della sentenza 5 dicembre 1785.

CAPO V.

Deduzione delle spese di coltivazione.

In amendue i censi si dedussero le sementi e la mano d'opera, giusta il costume locale, di guisa che rimaner dovesse netto quel prodotto che si cede al padrone. L'affitto servì soltanto di confronto, ma non di norma precisa, poichè si riguardava allora partire da alti prezzi per essere in denaro: nullameno per le ortaglie si seguì l'affitto con equità temperato. Così ogni riguardo si ebbe alle varie località pei pascoli, e per le brughiere si stette alle informazioni, ritenendosi senza valore il ceppo nudo; valutandosi pure le differenze fra il monte, il colle, ed il piano, per l'uso dell'aratro, o della zappa, o di altro più faticoso istrumento; pei terreni esigenti riposo, o maggiore lavoro, o più quantità di concime. Così pure si considerarono le varie rotazioni agrarie, le graduazioni dei fondi, e la divisione che ne' varj paesi suolsi fare fra il colono ed il padrone: ed anzi nel Mantovano, avvenga che alquante spese si fossero per private convenzioni caricate ai coloni, oltre alla consueta misura di equità, e tali da spettare

al solo padrone; nullameno si sono siffatte spese dedotte sul riflesso, che per natura erano deducibili ai proprietarj stessi, comunque ad altri le avessero tramandate.

Siccome poi le spese di coltivazione non solamente variano in vista della località, ma eziandio rispetto alla varia maniera di produzioni; così per le più riguardevoli di queste aggiungerò ne' seguenti capitoli alcune osservazioni.

CAPO VI.

Deduzioni a' fondi arativi avvitati, ed ai ronchi.

Agli arativi si è dedotta la metà de' prodotti, compreso in essa quanto concerne le viti, ed avuto riflesso alla loro durata, al terreno che occupano, alla spesa di sostenerle, all'ingrasso occorrente, alla zappatura, al seppellirle, tirarle, e persino al raccolto dell'uva. Più ample deduzioni sonosi fatte ai ronchi suscettibili soltanto di viti, avuto ogni riguardo alla somma fatica ed industria che ivi esigono, ed alla manutenzione delle mura, ed alle pietre colle quali si sostiene il terreno.

CAPO VII.

Dei Moroni.

Nel censimento del 1760, declinandosi dall'antecedente in cui non si curavano i mori sparsi sulle ripe, ma que' soli che occupavano espressamente un terreno detto amoronato, si è stabilito di numerare i mori, e di aggiugnerne il valore a quello de' fondi in cui essi si trovassero, poichè per una parte non convenivasi trascurare siffatto ramo di riguardevole entrata, e per l'altra variamente trovandosi sparsi nei fondi, possibile non era di formarne un giusto ragguaglio. Non si sono però considerati se non se i più avvenenti, e del prodotto di oltre ad un peso di foglia, stimando che render dovessero l'entrata netta di soldi quattro; e quindi furono censiti cinque lire per ciascheduno. Con questa norma procedutosi nel censimento mantovano furono numerizzati 261,367 mori, dai quali si valutò ricavarsi 125m. libbre di seta.

Gli avvocati della città di Milano pretendevano, che a doppio censo si fossero i terreni perciò assoggettati, facendo forza eziandio sul danno che a' frutti di terra produr suole l'om-

bra di queste frondose piante, e per essere esse a deperimento soggette; ma piacque al Sovrano di tener ferma la massima della Giunta per più motivi: 1.° per una maggior precisione della stima, poichè dicesi terreno moronato, o con moroni tanto quello che poche, come quello che molte piante contenga: 2.° perchè ne' contratti di compera e vendita solevansi apprezzare da se, e numerarsi i mori nelle rispettive stime dei periti: 3.° finalmente perchè anche rispetto alle altre piante fruttifere, si ha riguardo al maggiore o minor loro numero nella valutazione del terreno in cui si trovano.

CAPO VIII.

Deduzione per le irrigazioni.

I fondi adacquatorj si sono stimati tutti col benefizio dell'acqua, comunque propria, o di affitto, notando, ove si poteva, quest' ultimo, per farne a suo tempo la deduzione.

Infatti sonosi descritti in censo coll' estimo relativo a' terreni irrigatorj quelli eziandio irrigati con acque conduttizie; ma poi nelle imposte si sono abbonati soldi tre per ogni lira di affitto di dette acque: ed allorchè si fosse-

ro queste in parte od in tutto dai proprietarj tolte ai primi conduttori, e rivolte a benefizio di altro terreno; denunziatosi ciò da quelli, e premessa la verificazione, se ne faceva la minorazione all'estimo del primo terreno, ed il carico per altrettanto al secondo, perchè irriguo divenuto. Solo per le acque della Muzza, atteso il tenue dazio, deduzione alcuna non si è fatta, osservata soltanto la regola generale pei conduttori.

Ma altre spese a tale riguardo sonosi compensate, cioè la condotta delle acque da fiumi, torrenti, laghi, naviglj e fonti proporzionatamente alla distanza dagli acquedotti, ed al numero ed alla qualità degli edifizj, e così pure l'espurgo delle roggie e dei cavi, e la manutenzione delle chiuse, levate, canali, ponti, trombe, incastri e strade, e per tutte queste spese si è dedotta a ciaschedun fondo irriguo quella maggiore spesa che risultava per uno dei maggiori estimati in ogni territorio. Tali deduzioni ebbero pur luogo nello Stato di Mantova, le quali ragguagliate fra loro rinvennero a L. 1, 13, 4 di Milano per biolca equivalente a pertiche milanesi 4, tav. 19, piedi 1.

CAPO IX.

Deduzione delle spese di coltivazione per le risare.

In ambidue i censimenti alle risare arative a vicenda si è dedotta la metà del prodotto, sul riflesso di compensarsi la spesa per la terza parte coltivata a riso, che eccede una tale metà, da quella per le parti coltivate a frumento ed a grano turco, che ne sono al di sotto. Per le risare vallive, che maggior travaglio esigono, sino ai tre quinti reputo giugnesse la deduzione.

CAPO X.

Deduzione della spesa pei prati.

Tanto agli asciutti, che agli irrigui si sono dedotte due quinte parti del prodotto. Ma rispetto ai primi, nei monti, maggiori riguardi sonosi usati, attesa la loro situazione.

CAPO XI.

Simili deduzioni a varie specie di coltivazioni, siccome al lino, ai boschi, ai castagni, agli olivi, ed agli orti e ad altri terreni di frutto incerto e diverso.

I fondi a lino ricevettero una deduzione proporzionata alla qualità dell' ingrasso e del lavoro, ed alle diverse consuetudini dei luoghi.

Lo stesso ebbe luogo pei boschi.

Quanto agli ulivi, per ciò che rilevare ho potuto ne' luoghi ove del loro prodotto suol farsi mercimonio, colle norme consuete furono censiti fra le lire tre e le cinque.

Rispetto ai castagni fruttiferi, di ragione dei particolari, posti in terreni comunali, furono separatamente considerati, dandosi al fondo il tenue valore che può meritare senza le piante.

Le stime poi degli orti e dei terreni di frutto incerto e diverso, così bene in città, come in campagna, nel censimento milanese furono lasciati al prudente arbitrio dello stimatore, affinchè, nella difficoltà di fissare un vero prodotto, ne considerasse l' affitto, e, con equità temperandolo, vi formasse sopra la rendita.

Ma nel Mantovano, affine di riportarsi ai prez-

zi del censimento milanese, si è applicata la proporzione fra il prezzo del frumento ivi risultante dall' adequato di un trentennio, ed il prezzo a cui si era calcolato nel censo (*). Così valutato il prodotto, si è dedotta in quanto agli orti una sesta parte per le spese di coltivazione.

Gli orticelli ed i giardini, quali accessorj della case, vennero compresi nei fondi di seconda stazione.

CAPO XII.

Deduzioni per gl' infortunj celesti.

Partendo dall' esperienza, e dalla misura del conseguente danno, sonosi dedotte queste aliquote parti dei prodotti:

Un 9.° agli arativi in pianura, alle risare, ed agli orti.

Un 7.° ai lini, ed agli avvitati arativi nei monti.

Un 15.° ai prati, al pascolo boscato, misto, e cespugliato.

Un 18.° ai boschi, ed ai pascoli con piante forti.

(*) Avviso 9 aprile 1784.

Secondo poi le varie circostanze dei luoghi sonosi calcolati gl' infortunj di tempesta, brina, nebbia, siccità, inondazione e simili. E quantunque sembrar potesse che la regola della aliquota deduzione dei prodotti, ossia delle annate di sopra avvertita, fosse a troppo frequenti eccezioni soggetta nella varietà dei climi, delle posizioni e dei terreni, cosicchè non potesse essere una norma fissa; pure questa obbiezione verrà a scemare sua forza, ove si rifletta, che non tutti gl' infortunj sogliono una sola specie di terreno percuotere, e quindi per la varietà loro con cui colpiscono, quando un suolo, e quando un altro, vengono per così dire a bilanciarsi, e a rimanere in quella misura che appunto l' esperienza mostra più frequentemente avvenire. Non è però che ove la condizione di alcuni terreni meritasse una più larga deduzione, non siasi questa accordata; di che addurrò un esempio nel capitolo XVII.

CAPO XIII.

De' Fondi abbandonati e sterili.

Traggono essi l' origine dall' abbandono, che in tempi rimoti ne fecero i proprietarj nelle

dolorose circostanze di pestilenza e di guerra, e conseguentemente si ritennero di ragione comunale. Censiti questi secondo la qualità della squadra, e la intrinseca loro bontà, si sono allibrati coll'avvertenza = *presentemente incolti* = Il moderato carico dovea servire di stimolo ai Comuni ad alienarli a livello, e per questo mezzo ad accrescersi allo Stato la somma della produzione.

CAPO XIV.

De' miglioramenti dei terreni.

Le provvide intenzioni Sovrane d' incoraggire per ogni mezzo l' industria agricola, oltre la stabilità delle stime indiritta a promuoverla per l' avvenire, vollero eziandio premiarla per lo passato. A prevenire pertanto il non meritato danno, che poteva per avventura derivare ai possessori Mantovani, ove, appena accresciuto ai loro fondi il valore con grave dispendio e travaglio, avessero dovuto nel nuovo censo subire una maggiore stima, e quindi una più grave imposta, fu prescritto un adequato abbonamento ai miglioramenti sostanziali eseguiti nel sejennio precedente alla misura generale dal 1768

al 17 [illegible] corrispondendosi loro il 4 per cento annuo sul capitale valore migliorato. Questo premio all'industria ed alla buona fede combinò ad un tempo l'altra massima di giustizia e di verità, di segnarsi nella stima lo stato attuale del fondo; ed anzi questo duplice intendimento indusse la Regia Giunta Censuaria ad assicurare i proprietarj con Avviso 4 febbrajo 1775, che i loro fondi non verrebbero censiti di più per le migliorie che intraprendessero successivamente, eccitandoli a denunziare i relativi divisamenti, e promettendo loro, previa le analoghe ricognizioni, che si sarebbero dati gli ordini correlativi.

CAPO XV.

Dei prezzi dei generi.

Dopo aver depurato il prodotto dai pesi inerenti, che tendevano a minorarlo, mestieri era di apprezzare lo stesso prodotto netto. Attesa la massima di ripartirsi certe determinate somme dovute al Regio Erario, ed occorrenti ai pubblici, meno pericolosa riusciva la scelta dei prezzi, trattandosi più di un censo relativo, che assoluto. Per il che sembrando bastevole di pro-

cedere con uguaglianza di massime, ed in parità di circostanze dei fondi censiti, furono pertanto nel censo milanese applicati i seguenti prezzi alle principali derrate, in relazione al moggio.

Prezzi del Censo Milanese a moggia Milanesi

	Mass.°	Medio	Infimo
Riso bianco	15	14	13 —
Frumento	12	11	10 —
Segala	8	7	— —
Miglio e formentone .	6	5	— —

Intorno a che occorre osservare essersi or l'uno or l'altro di siffatti prezzi applicato ai prodotti giusta la varietà delle circostanze, essendosi preso il prezzo massimo, ove il grano riesce di migliore perfezione, e con minore spesa raccolto, e dove ha maggiore spaccio, declinandosi poi alle due altre specie in proporzione.

Nel censimento mantovano sonosi bensì ritenuti gl'istessi prezzi delle granaglie, ma applicati alla misura del paese, cioè al sacco, il quale rispetto al moggio milanese, intorno a cui

quelli si aggiravano, sta come sacchi 140, e quarte due, a cento moggia, ossia come 1, 2/5 ad 1 circa. Con questa proporzione risultarono come segue in ragione di sacco, ed a moneta pure milanese.

Prezzi del Censo Milanese al sacco.

	Mass.o	Medio	Infimo
Riso bianco	10, 14	10, —	9, 5
Frumento	8, 11	7, 17	7, 2
Segala	5, 14	5, —	— —
Miglio e formentone .	4, 05	3, 11	— —

Gli altri frutti nel censimento milanese furono lasciati all'arbitrio dello stimatore, ma nel Mantovano, come osservai al Capo XI, con regola più accertata si è proceduto. Così pel vino e pel fieno sonosi presi gli adequati prezzi dal trentennio 1752 al 1781, desunti dai civici registri, e sonosi valutati a quel prezzo che dovevano avere allora, stando nella proporzione del prezzo medio del frumento desunto dallo stesso trentennio in L. 14, 11 alle L. 7, 17, che era pure il prezzo medio del censimento.

CAPO XVI.

Deduzioni all' Estimo dello Stato di Mantova.

Allorchè si è fatta la stima, e valutati i prodotti giusta la proporzione dei prezzi dei generi quali correvano all' epoca del censo milanese, si era ritenuto, che il Ducato di Mantova rimaner dovesse del tutto disgiunto dalle altre Provincie della Lombardia Austriaca: e siccome la differenza fra i censiti di questo territorio Provinciale non risultava, se non in ragione della quantità dei prodotti, pari essendo tutte le altre circostanze intorno al loro valore; riusciva quindi indifferente l' attenersi, come in ogni altro punto, così anche rispetto ai prezzi al censimento milanese. Infatti se si fosse trattato d' un censo assoluto, non già per ripartire una determinata somma sopra lo scutato generale, ma bensì per caricare lo scutato medesimo di un tanto per scudo, si sarebbe allora dovuto i prezzi locali misurare più accuratamente secondo che in un più lungo periodo avessero avuto luogo, per meglio precisare le entrate, dalle quali si aveva a levare una porzione, affinchè grave detrimento non

ne risentissero poi i tassati, col darvi un maggior valore di quello che effettivamente avessero i loro fondi, o potessero in progresso scemare col volgere degli anni. Ma un simile riguardo si è poi dovuto avere in seguito, dacchè nel 1784, prima di dare effetto allo stesso censimento, piacque al Sovrano di aggregare allo Stato di Milano quello di Mantova. Si sentì allora, che malgrado le identità dei prezzi dei grani, contemplati in amendue i censimenti, diverso però era d'assai il valore reale dei loro fondi, e maggiore quello del Milanese di quello del Mantovano in forza dei più alti prezzi a cui da prima si vendevano i generi; cosicchè un egual riparto d' imposta universale sopra questi due Stati sarebbe riuscito ingiustamente ineguale alle rispettive loro forze. Preso pertanto, giusta la massima degli economisti, per regolatore dei prezzi quello del frumento, si rilevò dai pubblici registri ch' esso ascendeva in adequato dal trentennio del 1752 al 1781 a L. 26, 7, 10 al moggio a Milano, mentre pure al moggio risultava in Mantova a sole L. 19, 3, 4, e quindi di un quarto circa al disotto. Fu dunque determinato con C. R. Dispaccio 5 novembre 1784, che ad effetto di prevenire ogni pregiudizio contingibile dall'aggregazione ai possessori Mantovani, ed affin-

chè i loro fondi potessero avere un valore d' estimo proporzionato ai carichi cui dovevano sottostare, si dovesse ridurre a loro favore la stima del nuovo censo ad un quarto di meno, cosicchè quattro scudi d' estimo non ne avessero a formare che soli tre, e così in proporzione; il che fu poi pubblicato colla Sentenza dell' estimo 5 dicembre 1785, minorando lo scutato dai 19,331,174. — 1 sino a scudi 14,490,880. 3 1 Provvedimento salutarissimo per una Provincia, nella quale sovente per la poca ricerca rimangono per lungo tempo stagnanti i generi, e specialmente i grani, attesa la vicinanza di Provincie che ne soprabbondano.

CAPO XVII.

Delle Arginature, e dei Canali di pubblico scolo.

Il censimento milanese, seguendo la massima generale di non ommettere qualsivoglia deduzione di spesa, cui potesse essere soggetto un fondo, dedusse questo peso ai fondi sottoposti. Era infatti cosa troppo ragionevole che si calcolasse il sacrifizio, ch' esso far doveva di

una porzione de' prodotti suoi per difenderli col mezzo delle dighe dall' impeto dei fiumi, non che delle acque, che altrimenti vi resterebbero stagnanti se gli escavati scoli non le ricevessero. Infatti per la Provincia di Cremona si è ritenuto a carico del Circondario, entro il quale i fondi erano sottoposti agli argini ed ai dugali, il relativo peso; ma si è esso dedotto a ciascuna pertica di detti fondi. Così si è fatto per la parte superiore alla città di Cremona, ed anche per picciola parte inferiormente. Ma rispetto ai munienti e pennellamenti per riparare le gravi corrosioni del Po, con Decreto della Congregazione di Stato 30 gennajo 1793, vennero i ripari caricati ai Circondarj soltanto per una terza parte, perchè il di più avrebbe oltrepassata la già avuta deduzione, e per un altro terzo furono addossati allo Stato, ed un altro alla Regia Camera. Con questo si ottenne di non diminuire soverchiamente l' estimo censibile per casi incerti ed impreveduti, e di conservarne la integrità da chi vi ha il maggiore e più universale interessamento.

Rispetto poi ai fondi posti fuori degli argini così detti in *Regona*, e quindi esposti alle inondazioni, furono in vista di questo infortunio stimati di un prodotto minore in con-

fronto a quelli di egual qualità ed attitudine posti entro l' argine, e da esso difesi.

Una medesima maniera fu servata nella Provincia di Lodi, deducendosi ai rispettivi comprensorj, comunque poco estesi e di poco momento, il peso degli argini e dugali.

Per le riparazioni poi ai fiumi arcifinj provvide l' Editto 29 ottobre 1786: 1.° le spese spettino per un terzo al proprietario del fondo da ripararsi, l' altro allo Stato, e l' ultimo alla Camera: 2.° il riparto ha luogo, allorchè soltanto la spesa ecceda la 12.ª parte del valore del fondo; altrimenti si sostiene tutta dal proprietario: 3.° pel valore del fondo si sta alla stima del perito Camerale; per quello della riparazione alla perizia, ed al risultamento dell' asta, e così nel caso istantaneo decide la perizia d' Uffizio in sequela all' eseguimento dell' opera: 4.° quel fondo contribuisce, che è in corrosione, ed è esposto all' immediato pericolo nella sua fronte: 5.° in corrispondenza a questa, contribuiscono le terre nell' interno per cento trabucchi pel Po in linea retta, e per cinquanta negli altri fiumi: 6.° pel fiume Po il frontista sostiene due terzi della spesa spettante al fondo, e gode delle alluvioni; l' altro 3.° ricade sul terreno interno; per converso negli altri fiumi: 7.° ove la spesa eguagli, od ecceda

il valore del fondo, concorrono solo per un sesto, ed il rimanente si divide per metà fra la R. Camera, e l' universalità delle Provincie: 8.° ove i proprietarj trascurassero le riparazioni, sono tenuti ai conseguenti danni, spese e multe: 9.° la vigilanza era raccomandata a' cancellieri, ed agenti dei Comuni più vicini.

Rispetto alle spese confinarie per altro Decreto della Congregazione di Stato 30 gennajo 1793 l' universalità delle Provincie concorreva per metà al pagamento di esse, quando ne involvano l' interesse, cioè la conservazione de' fondi collettabili.

Ma nel mantovano censimento si è a questo riguardo proceduto con diversi principj. Invece della deduzione di siffatto peso ai fondi soggetti, si è esso caricato indistintamente ai Censiti di tutta la Provincia, dandone per motivo di non ribassare ai primi le stime con pregiudizio dell' estimo totale, e particolarmente dei non soggetti alle dighe. Il C. R. Dispaccio 5 novembre 1784, reso pubblico con successivo Editto 2 dicembre, dispose precisamente: » Le spese di Digagna saranno da qui in avan» ti a carico di tutta la Provincia, essendo giu» sto, che nel modo che tutti devono contri» buire al mantenimento delle strade, ed agli

» altri bisogni della Provincia, debbano anche » concorrere alla spesa delle Digagne, che in- » teressa la difesa e sicurezza non meno che » la felicità dell'intera Provincia, tanto più che » que' possessori, i quali in passato non erano » soggetti a tali spese, ricevano un compenso » nel maggior estimo, che i fondi sottoposti » alla Digagna portano in società per sostenere » le pubbliche gravezze, giacchè per questo ti- » tolo nelle stime non è stata fatta la altri- » menti necessaria e conveniente deduzione. »

Ora se questa avesse avuto luogo, l' estimo mantovano sarebbesi diminuito di pressochè un milione di scudi, poichè prendendosi dei due adequati della R. Giunta Censuaria pel decennio anteriore all' anno 1785, l' uno di milanesi L. 177,944, l' altro di L. 229,747, pari a scudi 58,291, il secondo, come più accurato, ne risultava il capitale in ragione del 4 al 100 per siffatto dispendio in scudi 957,279.

Furono pertanto non solo le spese di arginatura, ma ben anche de' pubblici canali di scolo, che tutte prima si sostenevano da trentacinque picciole società dei possessori difesi dagli argini, trasportate a carico della Provincia, tuttochè i ripetuti canali si trovassero in gran numero interriti. Nè si ebbe punto a ciò riguardo, perchè come accidentale si considerava

questo difetto, e vi si trasportarono pure a peso di essa anche i debiti di quelle cessate società per lire di Milano 261,352, compresi nella prima imposta del 1785, nella quale s' imposero addippiù L. 133,334, per porre in buono stato le arginature.

Ma se non ebbero i fondi soggetti la deduzione per la difesa degli argini, e per la escavazione degli scoli, un' altra da essi si ebbe, ma ben di natura diversa, per il pericolo cui soggiacevano i loro prodotti: così i fondi, che, fuori degli argini giacendo, erano di continuo esposti a venir depredati dalle inondanti acque, ricevettero la doppia deduzione fissata per gl' infortunj celesti, così per gli arativi, come pei prati, ma non però rispetto ai boschi, perchè punto non ne risentono danno. Così compensati furono per la tenue stima i fondi soggetti alle inondazioni ed alle sorgive, provvedimento ben necessario a praticarsi ovunque si tratti di un danno costante, e non accidentale.

Durante il regime delle suddette trentacinque società, disponeva la legge, che il giudice ossia direttore potesse prendere la terra ove la trovava opportuna. Ma il nuovo censo procedette con maggiore equità, disponendosi con Circolare 26 giugno 1786, che si dovessero

reintegrare i possessori degli edifizj e delle case distrutte, e de' terreni occupati per operazioni alle dighe, pagandone loro il valore, non solamente intrinseco, ma anche in relazione ad ogni altro rapporto, e conseguente diminuito valore a' fondi che rimanevano, a condizione però, che l' estimo si ritenesse a loro carico, come se tutt' ora esistessero, cosicchè i proprietarj, già abbastanza nel capitale corrispondente compensati, ne dovessero sostenere la contribuzione a sollievo della generalità. Per quelli poi che anteriormente al 1785 erano stati levati dall' antico contribuzionale registro, e poi compresi nel nuovo censimento, si è loro corrisposto un capitale in ragione del 4 per 100 sul tributo che rimaner doveva a carico del proprietario: niun compenso però si diede per la semplice terra presa.

Dietro al riflesso nell' antecedente Capitolo esposto intorno all' essersi eseguito il censimento mantovano colla vista di ritenere quello Stato separato, come era, della Lombardia Austriaca, poteva ravvisarsi, nella ipotesi che una tale separazione avesse avuto luogo anche dopo il censimento, compensato il peso della difesa delle arginature e dell' escavazione degli scoli ai fondi soggetti col generale concorso della Provincia di Mantova. Ma dappoichè fu

essa aggregata alle altre Provincie di Lombardia, sarebbe stato necessario o la deduzione di un tal peso, o veramente che si fosse esteso a carico generale di tutta la nuova società di Provincie. Infatti quella di Mantova, in virtù dell' aggregazione, veniva a concorrere nel carico universale con un estimo maggiore di quello che per giustizia le si competeva; e quindi se oltre ai termini del suo debito sollevava le altre Provincie nella totalità delle contribuzioni, sembrava correspettivo, che la società generale sollevasse lei nella totalità delle spese di arginatura e degli scoli; tanto più che si avrebbe avuto un eguale risultamento nel paralello de' carichi relativi dal farsi la deduzione al Mantovano a tale riguardo, o dal concorrere in vece le Provincie dello Stato di Milano con esso anche per le arginature e pei canali di scolo; ma nè l' uno, nè l' altro di questi compensi si è dato al Mantovano.

Per quanto però mi è riuscito di rilevare da alcune memorie, pare che per due riflessi non abbia avuto luogo. E primieramente perchè nel censimento milanese non sonosi fatte le deduzioni per le riparazioni ai torrenti, come il si è fatto alle arginature e dugali cremonesi e lodigiani, su di che io avviso il caso di poter dire = *unum facere, et aliud non omittere* =

giacchè la varia natura dei pesi non li rende suscettibili di equiparazione. In secondo luogo, perchè si è considerata la moderazione della prima imposta del 1785 spettante al Mantovano, la quale, compreso il carico Regio universale e Provinciale, e quindi anche in questo ultimo le spese di arginatura, importava in tutto denari ventidue milanesi, mentre le altre Provincie pagavano o denari ventitre, o ventiquattro, e persino ventisette, cosicchè non si riteneva pregiudicata la Provincia mantovana a tale riguardo. Con tutto ciò non si conveniva a mio avviso argomentare da un solo, e primo fatto, che non sempre può ripromettersi costante e favorevole, per dipartirsi dalla massima generale censuaria di depurare dai pesi inerenti ai fondi, e di costituire netto da questi il capitale censibile.

Ma un altro peso non fu neppure dedotto all' estimo mantovano, cioè quello dell' escavazione de' pubblici canali di scolo, anche non compresi nelle ripetute così dette trentacinque digagne. Tale ommissione, oltre all' avere accresciuto al di là del giusto valore l' estimo della Provincia di Mantova, portava seco un ineguale trattamento tra i fondi asciutti, che concorrono alle spese di manutenzione pei canali d' irrigazione pel loro deflusso in essi, e

fra gli irrigui ai quali, come si è davanti osservato (Cap. VIII.), è stata fatta ogni competente deduzione di pesi, e però anche di questo. Da ciò pure è derivato, che nell'incertezza della competenza delle spese, e del concorso rimanevano abbandonati, e quindi andavano ad interrirsi, con danno universale dello Stato.

CAPO XVIII.

Delle Alluvioni, e corrosioni.

Malgrado la massima della invariabilità dell'estimo, si è però riconosciuto di giustizia, che quegli che avesse perduto il proprio fondo, o lo provasse ridotto ad una equivalente sterilità, tanto nelle parti montuose per irruzione di torrenti, od altre simili cause, come nelle parti piane, per corrosioni, o straripamenti de' fiumi, venisse sollevato dalle imposte, mercè lo stralcio del corrispondente estimo. Per egual modo, ove il fiume recasse ad altro possessore, ed attaccasse al suo fondo alluvioni, e quindi superficie fruttifere, fu disposto per l'Editto 29 novembre 1759, art. 22 al 25, che questo nuovo fondo dalla natura largito venisse accresciuto all'estimo suo. Fu questa un'eccezione della inal-

terabilità delle stime, la quale cedette a quella delle fisiche cagioni. Fu perciò stabilita una visita decennale lungo i fiumi per rilevare simili cangiamenti, lasciandosi però luogo a provvedere eziandio, ove i succennati riguardevoli decrementi accadessero entro il decennio giusta l' importanza de' casi. E quantunque sogliano i fiumi rapidamente distruggere i terreni fruttiferi, ma poi con assai lenta ed avara mano far dono di ghiaje e terre atte al più a pascolo, od a bosco, e soltanto dopo più anni suscettibili di seminagione; pure non è stata nel corso di oltre dodici lustri percorsi dal 1735 al 1795 molto considerevole la perdita a tale riguardo, giacchè nella Lombardia Austriaca non oltrepassa i ventidue mila scudi sopra settantaquattro milioni di fondi censiti, che è quanto dire una quattromillesima parte della totalità. Nè perchè le alluvioni più recenti sogliono avere un minor valore delle più rimote avvisò mai la Giunta censuaria di partirsi dall' unica stima generale; anzi, più presto che accrescerla successivamente a misura dei progressivi accresciuti valori, riguardò lo stato dell' alluvione come un semplice caso fortuito, dopo la cui stima eseguita conservar si dovesse ferma la massima della inalterabilità. Così il possessore, sicuro da nuove molestie e da nuovi carichi,

poteva la sua industria rivolgere a migliorare siffatte produzioni, nelle quali sarebbe stato altrimenti troppo difficile il separare i progressi ripetibili dalla natura, da quelli apportativi dall' industria medesima.

CAPO XIX.

De' Beni di seconda stazione.

Gli edifizj e le case, che così si appellano, vennero nel modo seguente censiti. Quanto a queste si formò il capitale in scudi nella consueta ragione del 4 al 100 sulla terza parte della rendita notificata, o stimata, comprendendo negli altri due terzi abbonati qualsivoglia legittima deduzione per la manutenzione, e per gli infortunj. Quindi per le case di città si è formato esso sul terzo dell' affitto, o percetto, o stimato giusta la località e consuetudine de' paesi, per quelle abitate dal padrone, compresivi quali accessorj i giardini ed orticelli.

La sola area poi fu censita alle case di campagna ad uso de' massari e contadini, perchè considerate accessorj dei fondi già censiti, alla cui coltivazione e alla custodia dei prodotti in-

diritte. Sembra che per ciò appunto ne siansi dedotte le riparazioni a' fondi (C. P. Carli Cens § VI). Per quelle poi di ordinaria abitazione, erano soggette ad una tassa graduatoria tolta pel Dispaccio 5 novembre 1784, § VIII. Per le case d' affitto si è costituito l' estimo sulla terza parte di esso, prededotto però il valore dell' area già prima rilevato.

Quanto alle case livellarie, così bene in città, che in campagna, fu dedotto il solo terzo del canone, e ciò verosimilmente per essere i canoni molto al di sotto degli affitti; e sopra gli altri due terzi fu costituito il capitale censibile.

Negli edificj, tanto in città, come in campagna, la deduzione, in vista delle grandi spese di riparazione, è stata assai maggiore, poichè non solo dall' affitto si è dedotta una terza parte, ma di più due altre quinte parti ai due terzi residui, e sopra quest' ultimo avanzo si è costituita la stima; così a cagion d' esempio, ove fosse l' affitto lire sessanta di Milano, gli si sono detratte L. 20, e sulle residue L. 40, due quinte parti delle stesse L. 60, cioè L. 24, di guisa che sopra L. 16 si è formato il capitale di L. 400, ossia di scudi 66, 4.

Nel censimento posteriore mantovano, atteso la già abolita tassa sulle case di ordinaria abi-

tazione, non ebbe questa luogo giammai; e fu anche condonato l' estimo sulle case forensi di affitto, valutandosi indistintamente per tutte le sole aree proporzionate alla qualità del terreno. Un tale favore mosse verosimilmente dacchè le Sovrane disposizioni di Maria Teresa e di Giuseppe II, di f. g. m., tendevano tutte a favorire l' accrescimento degli agricoltori, necessario altrettanto ivi alla tenacità del suolo, quanto ne è scarso. Tali furono le sovvenzioni al 2 per 100, ed i premj cogli utili del lotto largamente assegnati in dono sino ad un terzo della spesa per la erezione delle case rustiche. Lo che tendeva ad un tempo a fornire ai nuovi abitanti più estesa abitazione, e ad applicarli ai fondi più divisi, giusta il consiglio del sommo Vate che tanto ci onora:

. . . . . *Laudate ingentia rura,*
Exiguum colite . . . . . .

CAPO XX.

Delle Esenzioni.

Distinguevansi queste in ecclesiastiche, ed in laiche. Rispetto alle prime dispose il Concordato 10 dicembre 1757 colla Santa Sede, che tutti i beni acquistati prima dell' anno 1575 dalla chiesa, fossero per la parte Dominicale tenuti esenti, e che i rispettivi coloni dovessero pagare un terzo meno dei fondi laici, e sole L. 6 per la tassa personale; e così pure che i coloni delle parrocchie non eccedenti la congrua conciliare, e de' veri spedali, fossero tenuti del tutto esenti. L' Editto 29 novembre 1759, art. 26 al 31, confermò siffatte esenzioni, e stabilì quella pei livelli ecclesiastici in ragione di quattro soldi per ogni lira di canone, purchè non sorpassassero la metà del carico spettante ai fondi livellarj. Lo stesso Editto confermò pure la esenzione laica dei dodici figli portata dall' antecedente 15 luglio 1757, la quale rilevava al 45 per 100 sulle tasse prediali alla totale esentuazione della mercimoniale e personale, ed ai fiorini sei sui dazj di consumo. Altre esenzioni laiche si riconobbero, e si stabilirono dipendenti dai privilegi, o da ac-

quisti dalla R. Camera, o da altri legittimi titoli. Successivamente coi Dispacci 2 e 10 marzo 1763 vennero confermate le esenzioni agli antichi beni della chiesa, ai veri spedali, a Santa Corona, ed alle parrocchie mancanti di congrua conciliare, ordinandosi però, che si vegliasse a che non venissero nei corrispondenti registri introdotti beni degli altri LL. PP., i quali anzi dovevano allibrarsi fra i beni censibili.

Con R. Dispaccio 4 novembre 1782 vennero poi abolite le esenzioni dei dazj e delle gabelle, tanto pubbliche che regie, e sulle regalíe del banco di S. Ambrogio, ritenendosi però in vigore, e da compensarsi in denaro le esenzioni a titolo strettamente oneroso fino alla totale loro affrancazione, e così pure quelle dei veri spedali, e di Santa Corona, e di alcuni benefizj, massimamente minori e parrocchiali, ai quali si doveva passare un provvisorio sussidio sino a che cessasse per una congrua dotazione stabile la relativa deficienza.

Poco appresso coi due RR. Dispacci del giorno 12 maggio 1783, confermate le suaccennate disposizioni, non che quella pei dodici figli, vennero abolite tutte le altre esenzioni prediali; in conseguenza di che si è formato un fondo di redenzione per annue L. 350,000, ad og-

getto di sollevare e perequare possibilmente nei carichi alle altre le povere Comuni oppresse dai debiti, e di allontanare allo Stato il pericolo di trasportarli ad esso per sottrarre quelle da un sopraccarico alle loro forze intollerabile. Il compenso poi alle esenzioni strettamente onerose, ed i sussidj provvisorj sopra indicati, furono fissati in corrispondenza all'importanza dei carichi che i loro fondi stabili doveano sostenere, compenso che doveva loro corrispondersi dalla cassa generale dello Stato, semprechè non ne incombesse espressamente per le prime l' obbligo alla Provincia rispettiva.

Lo stesso ebbe luogo nel Mantovano pei dodici figli, ed a favore degli spedali, della Cattedrale e dei Parrochi.

CAPO XXI.

Dell' Estimo censuario, che n' è risultato, tanto nell' uno, che nell' altro Censimento.

Le sei Provincie di Milano, Lodi, Pavia, Como e Contado, Cremona e Casalmaggiore, componenti l'antica Lombardia Austriaca, assieme alle terre separate di Treviglio, Pizzighettone,

Fontanella, Soncino, Castel Leone, Valle Intelvi, rilevarono lo scutato di sessantaquattro milioni, oltre al quale si ritenevano come non censibili ed esenti nella Sentenza dell' estimo 20 dicembre 1757 altri dieci milioni di scudi che furono ai primi aggiunti, come testè osservai, per le esenzioni in parte tolte, ed in parte trasportate nei compensi passivi dell' imposta universale a carico dello Stato; e così lo scutato di Lombardia venne ad ammontare a . . . . . Sc. 74,602,420.

cui nel 1785, come si è osservato nel Cap. XVI, si aggiunsero, per lo Stato di Mantova aggregatovi, altri scudi . . . . . » 14,490,880.

e finalmente per Governativo Decreto 17 luglio 1792 pei luoghi pubblici, e fortificatorj . . . » 300,000.

CAPO XXII.

Dell' Imposta universale.

Nel censimento dell' Austriaca Lombardia, il carico universale racchiudeva in se il carico Regio dovuto al Sovrano, e quello per le spese comuni in tutte le Provincie e terre che

la componevano. Il carico Regio era composto da tre partite, dalla Diaria pel mantenimento delle truppe che in ragione d' anno ammontava a . . . . . L. 4,818,833

La Diarietta pel Commissariato di guerra pel pronto servigio, e rimborsi dovuti . . . . . » 48,335

Finalmente il mensuale trasportato allo Stato . . . . . » 438,836

In tutto rilevava il carico Regio L. 5,306,004

Sua Maestà Maria Teresa, di f. g. m., sul principio che la distribuzione del carico è un attributo della Sovranità, e dietro l'esame delle ragioni rispettive, decise con Dispaccio 28 aprile 1757 l'annosa causa pendente fra la città di Milano, ed il rimanente dello Stato, pegli alloggiamenti militari, e somministrazioni di foraggi alle truppe, che questa partita terza, detta mensuale, venisse dalla città suddetta trasportata a peso dello Stato, e caricò pure ad esso per le spese sociali un' antiparte a sollievo di lei in compenso di qualsivoglia privilegio, e maggior peso nei dazj e nelle fazioni.

Oltre al suddetto carico Regio, la società delle Provincie sosteneva la spesa pel rimpiazzo, per gli stipendj della Congregazione di Stato,

pei debiti, per le esenzioni dei dodici figli, ed altri compensi per esse, in conseguenza del Dispaccio 12 maggio 1783 (Cap. XX.) e per le fazioni, e per le spese di pubblica sanità, cui aggiungevasi il fondo pei casi improvvisi ed impensati.

Le primitive relazioni ritennero peculiari alla società anteriore al 1785 alcune spese, ed altre per l' aggregazione si ampliarono alla mantovana Provincia.

Rispetto a quest' ultimo, il carico Regio di lire milanesi 966,094, fu un surrogato di molti aggravj pel censimento soppressi, o ceduti ad esigersi alla Provincia, siccome le tasse delle università, collegi, ed arti, e sui beni degli assenti, e pel jus d' esercire osteria, per lire in tutto 63,544 in detta somma comprese: quanto poi agli aggravj soppressi per la residua somma di L. 902,550, corrispondevano alle antiche contribuzioni sui fondi e sulle case, al dazio dei contratti, ed a varie maniere di pubbliche prestazioni, e finalmente al compenso pei salarj delle Preture, stato fino allora a carico Comunale, per L. 27,020.

Fu pertanto nel 1785 formata società collo Stato di Milano, rispetto ai due carichi Regj testè osservati, di esso, e di Mantova, e per le spese sociali concernenti alcuni Dicasteri per

le RR. Cancellerie, pei casi impensati e fortuiti, e per le fazioni militari, salvi per queste li compensi del R. Erario, e dei percipienti il servigio, a senso del Piano 17 aprile 1780, che dallo Stato si riceveva, e si tramandava alle Comunità. Per tutte queste spese sull' aggregato di scudi 89,514,010 (*) risultante dagli Stati di Milano e di Mantova, fu nel 1785 imposto un soldo, 5 denari e 475, producenti la somma di L. 6,624,000. Anche la Sanità, il cui Regolamento 29 marzo 1787 si estese alla Provincia di Mantova in esso nominata, cadeva in questa categoria, comunque la spesa, forse per l'incertezza, avesse a comprendersi tra i casi impensati e fortuiti. Disponeva questo, che ove gli emolumenti non bastassero, le Comunità dovevano sostenere il dispendio di questi oggetti rispettivamente concernenti, e così pure rispettivamente le Provincie, le quali sussidierebbero quelle in caso di sopraccarico, oltre le loro forze, e per la causa medesima verrebbero le

(*) La differenza fra i dati dello scutato degli Stati di Milano e di Mantova, esposti nel Cap. XXI all'epoca della Sentenza 5 dicembre 1785, col presente scutato calcolato nell' anno prima, a base dell' imposta universale pure del 1785, si ripete principalmente da una rettificazione eseguita nella detta Sentenza dell' estimo 5 dicembre 1785 per scudi 257,675 minorati dagli scudi in essa calcolati in 14,711,590.

Provincie stesse sussidiate dallo Stato. Ove poi tali spese riguardassero tutta la Lombardia, due parti del dispendio ad essa, ossia allo Stato dovevano appartenere, e la terza al R. Erario. E quantunque io mi fossi prefisso di rivolgere le mie osservazioni ai preteriti tempi, intorno ai quali s' aggira l'argomento, senza parlare dei presenti; pure quest' oggetto troppo vivamente risveglia la mia riconoscenza verso l' Augusto Nostro Clementissimo Sovrano, perchè passar possa sotto silenzio l' ossequiata sua risoluzione 18 agosto 1820, colla quale uniformemente a questi benefici principj e con paterno e generoso animo dispose, che tutte le spese pel tifo petecchiale occorse negli anni 1816 e 1817 fossero a carico del R. Erario, per la egregia somma di L. 1,407,096: 76 italiane.

CAPO XXIII.

Dell' Imposta Provinciale.

Le Comunità riunite in Società Provinciale, a capo di cui era la città, incontravano alcune spese per l' interesse generale di esse. Siccome poi la città portava a sollievo loro l' estimo delle case e degli edifizj, ed i suoi peculiari

redditi; così riceveva dall' estimo delle Comunità il compenso nel loro concorso alle spese a favore della città stessa, e caricate indistintamente sull'estimo Provinciale.

Pertanto le spese per la città, come quelle per l'aggregato delle Comuni, venivano contrapposte alle entrate provinciali e civiche, e per l'eccesso di quelle suppliva la relativa imposta, mercè di cui sostenevano il mantenimento della propria amministrazione, i debiti provinciali, le strade postali, le urbane, sì per gli adattamenti, che per la manutenzione e polizia di queste, non che dell' Annona civica e sanitaria, per le quali tutte cedevano a diminuzione gli emolumenti, e le multe relative. Ora un tal carico nel 1785, per rispetto alle altre Provincie dell' Austriaca Lombardia, era fra un denaro, ed i sette, e quello di Mantova nel 1785 fu di denari 4 175, che uniti ai denari 17 e 475 di carico universale suddetto formarono i denari 22 osservati nel Capitolo XVII.

Il sistema anteriore ai due censimenti diede luogo ad una notevole differenza rispetto alle strade postali. Nello Stato di Milano prima del censo erano desse a carico delle Comuni frontiste. Ma il loro pessimo stato, e la ingiustizia di caricare un peso cui non valevano a sostenere alcune poche Comuni soltan-

to, avvegnachè del vantaggio nel commercio ne risentissero anche tutte le altre, indussero a far cessare col Piano stradale nel 1777 questo sistema delle Tratte Comunali, ed a portarne il peso a carico Provinciale; ed allora si videro lodevolmente adattate siffatte strade postali, per cui niun altro carico in seguito ad esse rimaneva, che quello della manutenzione, moderato altrettanto, quanto indispensabile, per non rendere gettate le esimie somme degli adattamenti. Ma se nel Milanese furono le strade postali a carico sempre dei corpi pubblici, prima ai fronteggianti Comuni ristrette, poi al Provinciale aggregato di tutte ampliate; nel Mantovano all' incontro sino al 1785 furono a carico Camerale, ed allora il C. R. Dispaccio 5 novembre, detto anno, dispose che » le spese » per l' adattamento e la manutenzione delle » strade dovranno in avvenire essere a carico » della Provincia mantovana, nel modo stesso » che lo sono nelle altre Provincie della Lom» bardia. » Ma essendosi in seguito considerato, che il contributo Regio non era che un equivalente ai pesi preesistenti, tolti, o trasferiti a pubblico profitto, ma non già un nuovo e maggior carico, siccome sarebbesi introdotto col trasportarsi a peso dell' Estimo quello che sino allora era stato tutto della R. Camera; co-

sì di questo, calcolata per adequato la entità, fu disposto con lettera Governativa 24 novembre 1784, che nell' annessa imposta si assegnassero fiorini 40,000 pari a mantovane L. 400,000 fra le deduzioni nei seguenti precisi termini:

» Per quanto si ritiene a dirittura dalla cas-
» sa Provinciale in compenso del peso Came-
» rale delle strade, ora col nuovo sistema, e
» Reale Dispaccio de' 5 novembre 1784, tras-
» portato a carico dell' Estimo nella presente
» imposta L. 400,000. »

Così procedendosi nella guisa di un contratto di sorte simile a quello già osservato per la entità delle cedute tasse (Cap XXII), fu la suddetta lettera 24 novembre 1784, con tutte le altre Governative disposizioni portanti la istituzione del nuovo censimento, sanzionata nella Sentenza generale dell' estimo 5 dicembre 1785. E quantunque poi in progresso con R. carta 18 agosto 1794 venisse tolto un tale compenso per supplire con altri mezzi alla inallora riconosciutasi deficienza Camerale; nullameno i fedelissimi sudditi Mantovani ebbero un lusinghevole argomento nel clementissimo Aulico rescritto 30 maggio 1795, col quale all' umilissima istanza della Congregazione degnossi di graziosamente dichiarare, che si sa-

rebbe ripreso quest' oggetto in esame, dopo la guerra. Ma i dolorosi effetti di questa li trassero poco appresso fuori d'ogni speranza.

Quanto poi alle strade urbane, ne rimase alla città, come per lo avanti, il peso, e si estese quindi ad essa insieme unita colla Provincia al selciato dei marciapiedi, che prima era parziale ai frontisti, a' quali per un tale sollevato peso non fu quindi duopo far deduzione alcuna nella stima delle loro case.

Considerando poi l'entità delle imposte Provinciali, e del Mantovano, e delle altre Provincie comprensive eziandio il carico universale fra i denari 22 ed i 27 (Cap. XVII), non può che moderata ravvisarsi per se stessa, ed ai censiti, ove si prenda nel milanese il prezzo del frumento del trentennio dal 1701 incominciando come più prossimo alle stime, e che risulta in lire venti circa, ed ove colla proporzione di questo regolatore degli altri prezzi a quello medio di L. 11, calcolato nel censimento al moggio, si accresca il valore dello scutato, il cui prodotto netto nella consueta ragione del 4 per 100 risulterebbe in denari 104, ed ove molto più si discenda anche agli anni successivi allargandosi alla Centenaria del 1700, in cui nel Milanese risaliva verso le L. 25, lo che porta il prodotto del proporzionale scudo a

denari 130 e 9/10, sul quale la imposta suddetta contemplata in denari 26 non giungerebbe al quinto dell' entrata netta. Colla deduzione poi del quarto, ciò pure viene a verificarsi nel Mantovano.

CAPO XXIV.

Della Sovrimposta Comunale.

Ove le rispettive entrate congiunte alla metà del locale prodotto delle due tasse personale, e mercimoniale, sufficienti non fossero al sostentamento dei pesi pure locali, mestieri era di ricorrere all' imposta sull' estimo Comunale. Siffatti pesi riducevansi alle seguenti classificazioni, intorno alle quali verrò di mano in mano avvertendo le analoghe disposizioni, secondo che sono emerse:

I.° Salarj fissi al Podestà, Attuaro, Bargello, Sindaco, ossia Agente, Medico, Chirurgo, Levatrice, Maestro di scuola, Deputato del personale, Console ossia Cursore, Pedone, Organista, Sagrista, Orologiaro, Campanaro, Seppellitore, Postaro del sale, Esattore e pubblico servitore in qualche più riguardevole Comune.

Qui però convien richiamarsi quanto al Cap.

XXII si è detto, che cioè, rispetto agli stipendj de' Pretori, Attuarj e Satellizio forense, vennero nel nuovo censimento mantovano a sollevarsene le Comuni compenetrandolo nel carico Regio, il quale, siccome di tanti altri, così anche di questo, fu il surrogato.

II.° Interessi dei capitali debiti.

III.° Pie prestazioni annue al Parroco per congrua, per decime e primizia, ed al Cappellano per messa festiva.

Siffatto contributo non era per sua natura che suppletorio alla mancanza dei mezzi appositi; anzi le Circolari 13 giugno 1787 e 2 maggio 1788 danno a divedere come si pensasse a stabilmente provvedervi, non che alla riparazione delle chiese, e della parrocchia, coi fondi della soppressa confraternita, ritenendone sino alla loro realizzazione il peso ai Comuni, anche per altri servigi di chiesa, e per le funzioni, e la predicazione. Divisamento tanto più conveniente, quanto che gli avanzi di siffatte pie istituzioni locali erano prima della loro soppressione di un tal peso affette; oltrechè lo scopo del culto, e del bene spirituale del popolo è ad entrambi gli oggetti comune ed essenziale. Rispetto alle decime, e primizie, avvegnachè di coerenza all' Editto 5 dicembre 1755, concernente la tassa personale quale uni-

co carico del popolo, si avessero dovute trasferire alla cassa Comunale; non è però che alcuno di queste conservate non siansi, e massimamente delle miste, forse per la difficoltà dei surrogati, e dei riparti. Ne abbiamo infatti un esempio nella Lodigiana Comunità del Borghetto, nella quale i possessori de' fondi maggiori di cinquanta pertiche contribuivano al Parroco la decima del miglio e del frumento, i mulini uno stajo di questo, ed i focolari due manipoli di lino.

IV.° Manutenzione delle strade Comunali.

V.° Spese accidentali per riparazione alla chiesa, cimitero, casa del Parroco, campanile, campane, orologio, pozzo, forno pubblico, ed alle case e fondi Comunali.

Lo stesso principio sovraccennato di supplemento ai mezzi espressamente destinati alle riparazioni parrocchiali, mosse a stabilire il concorso Comunale, secondo la consuetudine primitiva, e la graduazione canonica enunciata nella pastorale Enciclica del Sommo Pontefice Benedetto XIV, a senso della quale la investigazione a farsi a tale riguardo si è appunto, se esistano fondi prelativamente soggetti, siccome ne offre l' esempio una Comune Lodigiana di cui non ricordo il nome, per la cui chiesa e casa parrocchiale è tenuta alle riparazioni quella mensa Vescovile.

VI.° Per le visite criminali, per intimazioni ed affissioni di gride ed avvisi, e pei pedoni.

Le Comunità non erano tenute per le visite criminali se non se ad anticipare le forzose agli Attuarj, salva la verificazione, ed il rimborso per parte de' rei solvibili.

Quanto ai pedoni ne vennero con Circolare 13 giugno 1787 dell' I. R. In.ª Pol. Prov. provvidamente sollevati i Comuni, ed anzi stralciata del tutto la partita, poichè doveva bastare alle Comunità per ogni occorrenza il corriere già stipendiato.

VII.° Fazioni militari. Per queste le Comunità corrispondevano il pagamento delle somministrazioni, e dei servigi ai particolari, dei quali, colla presentazione delle quitanze, venivano rimborsate dalla Provincia, e questa dallo Stato.

VIII.° Fondo per le spese straordinarie, ed urgenti. Queste ultime, dietro le giustificazioni, venivano dall' Autorità Tutoria placitate. Alle prime poi siccome davano tempo, così non potevano aver luogo senza un espresso precedente decreto. In questa categoria cadevano le spese per oggetti di sanità, delle quali ho diffusamente dichiarato il metodo nel Cap. XXII; e quanto alle spese ordinarie ne venivano compensate coi relativi emolumenti.

Le Comunità della Provincia di Mantova non provvedute di fondi se non al più mediocremente, e prive del prodotto delle due tasse sopraccennate, come osserverò in appresso, ma con un estimo però piuttosto esteso, sostennero nel decennio dal 1785 al 1794 appena circa due denari ed un ottavo di Milano di sovrimposta per adequato, ragguagliate sul complesso de' Comuni stessi. Ciò che rende favorevole testimonio al sistema amministrativo censuario, ed a coloro ai quali n' era affidata la esecuzione.

CAPO XXV.

Della Tassa Mercimoniale.

Atteso il lungo possesso de' censiti, che il mercimonio concorresse a loro sollievo, ed il vantaggio, che in virtù dell'ordinaria tassa impostagli rimanesse lo stesso mercimonio assicurato da qualsivoglia straordinario aggravio, più fatale appunto ne' momenti in cui suol essere più illanguidito, stabilì l' Editto 19 dicembre 1755, emanato in seguito delle ragioni esposte dai rispettivi Delegati, dai Rappresentanti dello Stato e dal R. Fisco, che s' imponesse an-

nualmente l' uno ed un quarto sul valore del capitale trafficato, e girato a tutti i negozianti, mercanti e manifatturieri. Nella città, dietro la verificata denunzia, lo esigevano le università loro, e ne versavano il prodotto per metà alla civica cassa per le spese locali, e l' altra metà cedeva a sollievo dell' imposta universale. Lasciavasi però luogo a convenzioni moderatrici della tassa da durare per certo periodo. La Giunta poi vi sottometteva que' rami, che per avventura non vi fossero compresi, esentuandone in tutto od in parte i decaduti, o necessitosi di peculiare favore. Nella campagna incumbeva all' Amministrazione Comunale il verificare tutte le negoziazioni in derrate, in materie prime greggie, o manufatte, ed il caricare l' uno ed un quarto per cento sulle vendite e permute seguite nell' anno antecedente. Ne furono esentuati gli agricoltori, i proprietarj, gli affittuali, quanto ai proprj prodotti, i domestici, i garzoni, i braccenti, e le arti tutte in qualsivoglia luogo, per le quali non s'impiega che la propria fatica; e il prodotto di queste tasse cedeva anche qui per metà alla Comune, e per metà allo Stato, colla facoltà sempre di devenire a particolari convenzioni, e coll'assicurazione di non accrescersi giammai, nè in città, nè in campagna, il suddetto carico per qualsivoglia causa.

Il concorso del mercimonio, il quale, egualmente che i fondi e le persone, gode della Sovrana protezione, sembra coerente ai principj di giustizia, per cui così bene le Provincie agricole, come le commercianti abbiano a concorrere ai pubblici pesi: ed anche a più aspetti considerata, riesce questa tassa meno gravosa dell' imposta fondiaria, poichè dipendendo il consumo in gran parte dalla libera volontà, diminuisce la coazione nella massa dei tributi; perchè percuote a misura degli agi e del soprabbondante denaro anche i capitalisti nell' acquisto delle manifatture, i quali d' altronde sogliono illudere qualsivoglia immaginato carico parziale, col ritenerlo ad ogni evento sui debitori; perchè si estende ai forestieri, ed ai grandi signori, che sogliono lungamente intrattenersi nelle più fiorenti e brillanti città, e perchè finalmente offre ai mercanti, ed ai manifatturieri il mezzo di un pronto rimborso nella ripartizione della tassa da essi pagata equabilmente sui compratori. Con tutto ciò per non apportare incaglio, mestieri è che moderata sia una tale tassa, anche per non gravare le consumazioni indispensabili. Prescindendo dall' esaminare, se la misura succennata soverchiamente gravosa avesse a riguardarsi, reputo nullameno che salutarissimo fosse l' ammettere convenzio-

ni, poichè al doppio scopo tendevano, e di moderarla, cioè, ove le forze del contribuente oltrepassasse, ed a salvare quel credito, che più che il denaro suol essere l' anima, e l' istrumento del commercio. L' Ill. Presidente conte Carli (§ X part. II) vi desiderava una più equa ripartizione, ma questo è forse il maggiore scoglio che in siffatte tasse s' incontra.

Lo Stato di Mantova, che prima del censimento non conobbe mai questo carico, continuò pure ad esserne esente anche dappoi, alla riserva di una preesistente tenue tassa sull' università dei collegi, ed arti, la quale neppure giungeva in tutto a mila zecchini.

Il censimento non ebbe in mira, che la sola perequazione dei carichi e non la introduzione di nuovi, e ben giovò in un paese agricolo, in cui qualsivoglia aggravio sui commercianti delle derrate si sarebbe quasi immediatamente ripercosso sul suolo produttore.

A questo medesimo scopo parevano collimare le proposizioni dell' I. R. Intendenza Politica Provinciale nel 1789 e nel 1790 di sollevare il mercimonio della campagna per essere que' piccioli trafficanti meritevoli di un particolare riguardo, e che perciò la Camera di Commercio avesse a supplire alle proprie spese coi proventi delle sue tasse giudiziarie e politiche,

e con quello della pubblica pesa, il cui prodotto le era riuscito di portare oltre al quadruplo di quanto prima percepivasi.

Anche per le altre Provincie fu dal C. R. Dispaccio 5 novembre 1784 (Art. IX) abolita in massima la tassa mercimoniale, commettendosi al R. Governo di sottoporre alla Sovrana approvazione il surrogato più conveniente e di più facile percezione.

CAPO XXVI.

Della Tassa Personale.

Col Dispaccio 20 febbrajo 1752 si era diminuito il testatico, che nelle Provincie Milanesi a tal segno giungeva di portare sino alla emigrazione, e se lo aveva ridotto alla quarta parte del R. carico; ma in seguito, dietro le rappresentanze dei pubblici, ed il parere fiscale, fu con Editto 5 dicembre 1755 fissato in L. 7 annue di Milano sopra gli abitatori maschi della campagna dall' anno decimo quarto al sessagesimo d'età, dividendone il prodotto a favore per metà della cassa dello Stato, e per l'altra metà della Comune; ed anzi ove fosse essa dotata di fondi, che oltre ai pesi Co-

munali lasciassero un avanzo, dovea questo cedere a sollievo preferibilmente della metà spettante alla medesima Comunità, e poi dell' altra ancora. Ne furono tenuti esenti gli abitatori della città, perchè soggetti ai dazj di consumazione riguardati sempre di quello più gravosi. Per questo motivo appunto, e particolarmente in vista del consumo del sale, furono i così detti Corpi Santi di Milano assolti della metà della tassa personale spettante allo Stato, pel Decreto 6 maggio 1782; e mentre furono assoggettati alla imposta prediale, e tolto l' abbonamento del 15 per 100, e ritenuto l' altra metà per la Comune, vennero per correspettivo dispensati da alcune fazioni a quel castello. Non dissimile trattamento credo essersi praticato a quelli di Lodi, chiamati Chiosi. In conseguenza della ripetuta tassa di L. 7 fu il popolo della campagna sollevato da molti pesi focolari. Egli era pure assistito di medico, di chirurgo, e di mammana con molto calore raccomandati dalle Istruzioni 14 agosto 1780 per la preziosa conservazione della tanto utile classe degli agricoltori. Di più in ciascheduna prima domenica del mese ricoglievansi le questue per gl' infermi ed impotenti, diligentemente occupandosi i Parrochi ed i deputati dell' estimo della investigazione delle loro bisogna. Nè mancavano

eziandio molte pie istituzioni nate dal bisogno sentito prima, e dalla pietà de' ricchi. Oltre di ciò aperti a' villici infermi erano i civici spedali, dal cui tetro squallore rifuggendo gli animi loro, raramente ne approfittavano, più presto confortandosi in seno della famiglia pei pietosi soccorsi del cuore. Nè solo i surriferiti mezzi bastavano al sostentamento di coloro che in breve spazio acquistavano salute, ma ben anche valevano, congiunti al minorato consumo per parte dei sani, a sostenere gl' incurabili, e la cadente vecchiezza, e gli stremi di forze, tanto più che alla vista di loro sciagure commossi gli agiati vi accorrevano con ispontanei sovvenimenti, senza che mestieri fosse di ricorrere alla mendicità.

Rispetto poi alla Provincia di Mantova, siccome non vi era per lo innanzi siffatto peso, così nol fu pure nel censimento introdotto; ciò che, favorendo la condizione degli agricoltori, giovava eziandio a promuovere il tanto utile incremento.

CAPO XXVII.

Del Censo del Sale.

Fra i carichi levati al popolo nello Stato di Milano in conseguenza della tassa personale testè osservata, uno de' principali fu il censo del sale. Anteriore questo a' tempi di Carlo V, consisteva in una vendita forzata della Camera di certa quantità di sale a ciaschedun Comune, che molto angustiava pel modo della esazione delle così dette teste vive e morte, facendosi pagare chi più non vi era. Le teste dopo i sette anni pagavano per ciascheduna libbre sei, e le bestie per ogni dieci capi uno stajo, e delle risultanti staja venivansi a formare le tavole rappresentanti il debito di ciaschedun Comune: in seguito questa tassa fu convertita in un censo in ragione di L. 2 per stajo; ma anche da questa furono le Comuni sollevate dopo l' introduzione della tassa personale di L. 7, testè osservata. La Camera aveva già alienato il diritto di una tale esazione, e le annualità in quella Provincia e terre aggregate ammontavano alla somma in tutto di L. 201,304. Fu quindi per il § 7 dell' Editto 5 dicembre 1755 e per la successiva Circolare 22 settembre 1760

§ 6.° disposto, che la metà della tassa personale spettante allo Stato fosse destinata al pagamento del censo del sale alla R. Camera, ai Redituarj ed alle Comunità, che di siffatto censo si erano redente; a condizione però che gli avanzi di quella cadessero a sollievo dello Stato, siccome per egual modo esso suppliva alla deficienza nel caso, che la metà della ripetuta tassa personale ne fosse stata al disotto.

CAPO XXVIII.

Della Tassa dei Cavalli.

Quantusque la difesa dello Stato sia per natura della cosa un carico al medesimo incumbente, e quindi sembrar potesse, che si fosse dovuto egualmente ripartire sopra le parti componenti allora uno Stato medesimo; tuttavia la tassa de' cavalli si è ritenuta a carico Comunale. Introdotta questa nel 1442 dal Duca Filippo Maria Visconti, fu imposta in natura ad alcune Comuni senza relazione nè all' Estimo, nè alla popolazione, ma più presto all' attitudine de' foraggi, ed alloggiamenti, la quale poi nel 1493 fu convertita in denaro, e nel

1558 la R. Camera ne alienò il diritto di percepirne le annualità dalle rispettive Comuni. La Giunta censuaria propose all' I. R. Corte di ripartirne il peso, egualmente che delle fazioni militari e del censo del sale, con uniformità sopra tutte le Provincie della Lombardia Austriaca, poichè un tale metodo riusciva il più chiaro, eguale e persuasivo, ed il meno dispendioso per la esazione, e troncava le questioni fra le parti della società originate dall' antica suddivisione. Coerentemente a questa massima, fu deciso per le fazioni militari e pel censo del sale; ma quanto alla tassa dei cavalli, le Provincie di Milano e di Como ottennero, malgrado i reclami delle altre, di esserne tenute esenti. Così decise la R. Giunta censuaria medesima in seguito con definitiva Sentenza Governativa 27 agosto 1757, e fu confermato dalla successiva Sentenza Governativa 17 luglio 1759. Di coerenza a questa massima fu dal ripetuto Tribunale del Censo assentato, che la tassa de' cavalli restar dovesse a carico delle diverse Comunità, che ne avevano il possesso passivo, descritte nelle tavole della R. Camera, e che ne registrassero le corrispondenti annualità nella lista de' debiti, e nelle spese ordinarie Comunali. Questo stesso venne pure confermato dal R. Dispaccio 16 giugno 1784, che

decise non aver luogo l' istanza della Provincia di Cremona, diretta a portare a carico dello Stato la suddetta tassa de' cavalli, ed a sollevare le Provincie dall' antiparte che sostenevano a favore della città di Milano. Siffatte annualità per la tassa de' cavalli figuravano nei bilanci preventivi delle Provincie di Cremona, e di Pavia, e di Lodi sino al 1796 nei censi passivi quale debito verso i Redituarj, e negli attivi come credito verso le Comunità coerentemente alle iscrizioni nelle tavole suddette.

CAPO XXIX.

Del Compartimento Territoriale.

Fu questo formato nel censimento Milanese col riunire in Comuni i paesi, che per la identità d' interessi, di relazioni, di agricoltura, di commercio e di contratte abitudini sembravano i più armonici a formare fra loro siffatte unioni Comunali, ed a comporre di queste le società Provinciali. In seguito di che, coll' intendimento di semplificarne le operazioni, e di meglio proporzionarne le forze ai pesi rispettivi, si passò ad altra operazione, di riunire in una sola diverse picciole Comuni; lo

che pure seguì verso il 1784 nel Mantovano, in cui sull'esempio del censo Milanese fu riconosciuto potersi assai bene unire in un sol Comune due territorj, comunque per la qualità dei fondi notabilmente fra loro diversi, ed in cui conseguentemente le squadre non combinassero fra di loro, a condizione però, che i pezzi aggregati venissero numerizzati con ordine progressivo in seguito a quelli del Comune principale, tanto pei beni della prima, che della seconda stazione; ma sonosi però conservate le originali mappe a perpetuo documento della descrizione e stima di ciaschedun fondo, ed a norma dei contingibili successivi conguagli.

CAPO XXX.

Delle entrate, e delle passività Comunali, e del loro conguaglio.

Avendo il censimento per iscopo la perequazione de' fondi, mirò quindi a togliere le naturali differenze che a questa si opponevano. Tale era l' antica distinzione ne' Comuni medesimi dei fondi dei vicini, e dei frontisti. Io reputo, che siffatti vicini, nelle parti principal-

mente montuose di Lombardia, fossero que' possessori, i quali per l' acquisto massimamente de' beni Comunali, e per essersi in essi, mercè l'affrancazione de' livellati fondi a bosco ed incolti, consolidata la proprietà, in picciol numero ristretti, formavano da se soli il Comune, godendo quindi delle corrispondenti prerogative, e lasciando, giusta la primitiva consuetudine, a comodo degli abitatori privi di fondi l' uso de' boschi e dei pascoli. Dacchè poi passarono successivamente ad alienare parte de' loro fondi ad altri nuovi possessori chiamati forestieri, rispetto al Comune, ritennero quelli verosimilmente a se riservate, quasi personali, quelle prerogative, estendendo ai forestieri, come inerenti ai fondi reali, i pesi comunitativi. Ma l' Editto 29 novembre 1759, art. 37 al 45, volendo levare questa differenza, senza lesione però, e col dovuto compenso ai diritti di proprietà, e coll' appropriare siffatti fondi di uso pubblico alle Comunità stesse, salvo il conguaglio del loro valore, ordinò, che tolte del tutto le prerogative ai vicini seguisse dei fondi suddetti il conguaglio nel modo medesimo, che aver dovea luogo per le Comuni che fra di esse si aggregavano. Medesimamente per le parti, o sezioni, che per l' Editto 10 giugno 1757 venivano a congiungersi, siccome la ugua-

glianza censuaria per una parte addomandava che tanto le spese delle parti componenti la nuova società, quanto il godimento delle entrate da tale epoca fossero proporzionate alla rispettiva sociale consistenza risultante dal rispettivo Estimo, e per l'altra voleva giustizia, che si rendesse ragione ai rispettivi preesistenti diritti di proprietà; così fu prescritto, che per ciascun peso, che prima della società gravitava sopra una parte aggregata, si dovesse dai censiti, compresi in questa, sborsare un capitale corrispondente per sostenerlo, o veramente ogni anno soggiacere all' imposta in ragione del 4 per 100 sullo stesso capitale, affine di perequarsi alle altre parti della società di un tale peso non caricate per l' addietro. All' incontro ove si trattasse che una sezione si unisse ad altra posseditrice di un' attività, dovessero i censiti di quella sborsare un capitale corrispondente all' attività medesima nella solita ragione del 4 per 100, o veramente sostenere l' equivalente annua imposta. Ove poi si trattava di separare alcune parti che prima del censo erano associate, e che durante l' unione avessero contratti debiti, o formati avanzi, si dovessero e gli uni e gli altri ripartire in proporzione all' Estimo loro quale misura delle forze rispettive.

Fra le spese Comunali che formavano un particolare oggetto di conguaglio, eranvi quelle delle Parrocchie toccate al Cap. XXIV. L' Editto suddetto 29 dicembre 1789, § 46, dispose, che le spese Parrocchiali fra le parti componenti una stessa Comunità, ma divise fra diverse Parrocchie, venissero conguagliate per una convenzione fra di esse, o in difetto per Superiore determinazione. Ma un altro modo di conguaglio per avventura si offriva fra le sezioni di varie Comuni soggette ad una stessa Parrocchia: per queste, in virtù del Decreto 30 dicembre 1788, si provvedeva dietro il parere del Fisco e del Magistrato; ed è ben da credersi che in parità di circostanze sarà seguita la ragione dell' Estimo compreso nel circondario Parrocchiale, e che caricatosi sempre l' Estimo di tali spese, si sarà variato il tanteo, ove altrimenti addomandassero le circostanze o di popolazione variamente ripartita, o di più rilevanti comodità.

Nel Mantovano, in cui prima del censimento non si conoscevano punto i così detti vicini dell'alto Milanese, nè gli originarj di Bergamo e di Brescia, ed ove altre differenze non potevansi incontrare fra le parti nuovamente aggregate, se non se la precedente varietà dei pesi, o dei redditi, fu con decreto 8 giugno

1786 disposto, che la divisione ed assegnazione delle attività e passività rispettive dovesse farsi in proporzione dell' Estimo di ciascheduna parte che doveva essere conguagliata. Ciò collima coll' Editto suddetto; poichè ove si trattasse di unire una porzione di maggiori pesi caricata, all' Estimo di quella si ritenevano; o veramente se associar si dovesse una di maggiori entrate fornita ad altra che n' era priva, o al disotto, l' Estimo di questa, che doveva essere conguagliato, sostener doveva altrettanto per raggiungerla: come poi ciò si verificasse in caso di separazione per dividere fra le parti l' attivo ed il passivo insieme acquistato a proporzione di Estimo, la cosa parla per se medesima.

Ma ad un altro conguaglio si è mirato successivamente nel Milanese, non solo fra le parti in un Comune aggregate, ma ancora fra le varie Comuni di quella Provincia. Il dottissimo Presidente conte Carli osservava quanto fossero queste fra loro sproporzionate a causa dei debiti, mentre di poco diversificavano le Provincie, ed accenna anzi un suo progetto per rimediarvi. L' autore e l' argomento me ne hanno reso curioso, e dopo molte investigazioni mi è riuscito di rinvenire un anonimo, il quale, a' caratteri ivi indicati, mi sembra quello, ma

che ad ogni modo parmi possa interessare il conoscerlo.

Tale progetto, fattosi nel 1771, fu di trasportare i debiti delle P. P. e delle Comunità dello Stato Milanese in una classe aggregata assieme ai fondi, per estinguerli sul banco di S. Ambrogio da amministrarsi dalla Congregazione dello Stato: suo scopo fu, 1.° di semplificare la pubblica amministrazione con perfetta e rispettiva uguaglianza nel concorso, nel benefizio e nel contributo; 2.° di liberare lo Stato da tutti i debiti per la progressiva estinzione; 3.° di minorare la imposta sempre più in progresso; 4.° di stabilire un monte che poteva riuscire utilissimo alla nazione. Ciò premesso, forma egli un confronto del progetto col sistema che vigeva allora nel modo seguente:

1.° Le P. P. imponevano ogni anno per interesse de' loro debiti . . . . . L. 616,153.

2.° Le P. P. pure imponevano a diminuzione di questi debiti per coda di redenzione . . . . . » 524,915

3.° Alcune Comuni pei particolari loro debiti pagavano per interesse a calcolo valutati . . . . . » 250,055

Col nuovo progetto veniva caricato lo Stato di due denari producenti » 552,000

A compiere gli interessi per L. 84m., ed a

formare la coda di redenzione, vi si univano gli avanzi del monte civico, pel prodotto delle regalie a lui cedute dal Sovrano come vero allodio, ed irredimibile, calcolate originariamente in L. 167m., ed in seguito in L. 210,592. Furono poi prededotti dagli avanzi suddetti i debiti di esso monte trasferiti a quello di S. Teresa. Il progetto escluse le partite sopra i numeri 1 e 2, ed aggiunse ai fondi sopra accennati L. 24,000 a carico della città di Milano, dovute al monte civico a tutto il 1782.

Tanto la imposizione dei due denari, che la ripartizione degli avanzi del monte civico, che in quote diverse appartenevano alle Provincie, si sono proporzionatamente coadequate alle passività di ciascheduna nella partita di debito, ed alla rispettiva attività negli avanzi del monte. I debiti delle Provincie si ritenevano appartenenti a tutte le Comunità, ond' erano composte.

Per quelli poi che riguardavano il N. 3.° sopra alcune particolari Comunità, dovevano risentire un egual proporzionato vantaggio dalla coda di redenzione, quando il progetto potesse essere completato con altri fondi, o partite innocue, imponendo in proporzione de' debiti quella sola parte che necessaria fosse a compiere gli interessi. Oltrechè speravasi di

vedersi diminuiti i debiti del 1767 sull' entità di cui eransi calcolate le L. 250,000, e proponevasi una diminuzione di misura a quelli che oltrepassavano l' interesse del tre e mezzo per cento. La suddetta imposizione poi, compiuti gl' interessi, riuscir doveva come un' antiparte da convertire in estinzione di debito, ed a perequazione delle parti Comunali aggregate.

A questo progetto succedette posteriormente un Piano approvato col C. R. Dispaccio 12 maggio 1783 Cap. XX., in vista dell' allargo che derivava allo Stato dal nuovo concorso dei fondi stati sin allora esenti dalle imposte prediali. Furono pertanto allo Stato medesimo trasportati i debiti delle Comunità in una nuova classe del monte di S. Teresa, e vi si imposero annualmente L. 350,000 per l' assegno d'ammortizzazione a moltiplico, sino a tanto che si fosse formato un capitale, il di cui frutto in ragione del tre e mezzo per cento corrispondesse all' importare degli interessi dovuti ai creditori comunitativi, e quindi sino all' estinzione totale di essi capitali debiti. Quest' operazione avrebbe a mio avviso sortito un più pronto effetto e profittevole, così bene ai creditori pel comodo di reimpiegare a loro grado il proprio denaro, come alle Comunità debitrici, per la minorata complessiva somma degli interessi, ove,

più presto che a moltiplico, si fossero a dirittura convertite d' anno in anno le assegnate L. 350,000 in estinzione dei debiti stessi, seguendo la graduazione della povertà delle Comuni; locchè punto non avrebbe distrutti i riguardi d' imparzialità nel sollievo delle altre Comuni meglio provvedute, poichè avevano in loro stesse il mezzo di sgravarsi in pari tempo, ed anzi ne avevano il comando avendo il Sovrano prescritto per legge, che le Comunità possedítrici regalíe, brughiere, case, mulini, e fondi o capitali attivi, dovessero estinguere i loro debiti, mediante la loro alienazione, mostrando l' esperienza come fossero male amministrati.

Oltre alla suddetta partita di L. 350,000, ed a compimento sino alle L. 580,000, costituenti l' intiero fondo degli assegni d' ammortizzazione, altre due ve n' erano, delle quali la prima concerneva la estinzione dell' imbottato, antichissimo carico che si pagava in vino ed in grano dallo Stato di Milano, e la seconda finalmente per L. 80,000, pure a di lui carico, per la postale che da quella città menava al confine Mantovano.

Nel Ducato di Mantova, ritenuta sempre l' idea che fu censito per formare uno Stato da se, di altra guisa si provvide pei debiti dei Comuni più

aggravati col portarne una porzione a carico di tutta la Provincia per la somma capitale di essi consistente in lire Milanesi 56,566. 13. 4, forse attesa la sua tenuità, e ciò anche perchè non poteva indursi società colle altre Provincie, i cui debiti, prima di questa originati, dovevano da esse sole ritenersi.

È notevole come nel censimento Mantovano niun riguardo abbiasi avuto all' impraticabilità delle strade Comunali, egualmente come pei negligentati espurghi de' pubblici canali di scolo (Cap. XVII), per essersi considerati come difetti temporanei, e tali di non fornire titolo a deduzione in un censimento perpetuo. Infatti il peso delle strade non può dirsi del tutto inerente alla conservazione dei prodotti, per cui abbia a meritare deduzione; più presto influisce al ritardo dell' esito di essi, per la difficoltà delle condotte, e per questo si è osservato al Cap. XV come vi si sia provveduto coll' assegnare un prezzo minore nella valutazione dei grani; lo che riesce di qualche compenso pei terreni stessi feraci, allo spaccio dei cui prodotti fanno contrasto le limacciose strade, poichè altrimenti avrebbero dovuto valutarsi al massimo prezzo.

Ma il censimento in ambedue gli Stati nulla trascurò su questo importante oggetto, siccome

ne fanno fede il Decreto 10 aprile 1777 = il Dispaccio 30 marzo 1788 = i Decreti 3 gennajo e 15 aprile 1780 = 28 marzo 1782, e 10 maggio detto anno = 26 aprile 1784 = 4 marzo 1789 e 20 marzo 1791, coi quali tutti si provvide all' adattamento delle strade Comunali, cominciando dalle più necessarie, e di maggior comunicazione colle Provinciali, e coi paesi di maggior commercio, e dai tronchi più necessitosi, ed all' abbandono delle inutili, ed alla tanto necessaria manutenzione per conservarle. Così pure si frenò l' abuso della soverchia larghezza distruggitrice dei prodotti inutilmente perduti, non che della necessaria economia Comunale, colla quale si prescrisse doversi combinare il rettifilo, intorno a cui troppo agevole è l' abuso, massime ove un falso lusso, od un brevissimo accorciamento mal compensato dalla gravosa spesa, e dal non men grave danno ai frontisti proprietarj, ne siano i motori; e molti altri provvedimenti di buona disciplina sugli appaltatori vengono in essi dati, a conservazione delle medesime, e della ripetuta economia Comunale, per una ben intesa e vigile disciplina sugli appaltatori.

Medesimamente, giusta la massima censuaria che le maggiori società suppliscano alle bisogna ed alla inefficacia dei mezzi delle minori,

siccome si è osservato per gli oggetti sanitarj (Cap. XXII), venne pure continuata la consuetudine di soccorrersi dalla cassa Provinciale le Comuni nel caso di rotture delle strade Comunali prodotta da violenta irruzione di torrenti, o da altro simile infortunio.

CAPO XXXI.

Dei Trasporti dell' Estimo.

Il debito delle imposte è correlativo alla percezione dei frutti del fondo proprio, o d' altrui, alienata però a vita, o trasferibile agli eredi. Ciò premesso interessa di conoscersi in ogni tempo nei registri censuarj il vero possessore perpetuo, affine di evitarsi nella esazione, ed esercizio del diritto reale le confusioni, le indebite versazioni, e gli incomportabili ritardi. Il perchè, a chiunque cessa di possedere, ed a chiunque succede nel possesso, impongono altamente le leggi censuarie entro un breve prefisso termine, e sotto la comminazione di multe di doverlo denunziare colle relative giustificazioni dei titoli, e colle indicazioni dei numeri di mappa, o di parte di essi, della corrispondente misura, ed anche dei confini, se

l' intero numero non è alienato; locchè fornisce la norma sulla base della verità, per la esazione annuale. Ecco il fondamento dei trasporti dei quali nel presente Capitolo, e della esazione delle imposte di cui nel seguente.

Un ufficio espressamente istituito eseguiva i medesimi trasporti; ma abolito questo pel R. Dispaccio 5 novembre 1784 art. IV, ne furono incaricati i R. R. Cancellieri. L' Editto 30 dicembre 1752 per lo Stato di Milano, e l' Avviso 31 dicembre 1784 per quello di Mantova provvidero al metodo. Prescrivono amendue e la concorde denunzia delle parti legalizzata, o veramente ch' esse si presentassero, e si rendessero note al R. Cancelliere, e nel caso che mancasse di una il consenso, o la presentazione, che debba l'altra produrre il documento giustificativo, sia esso atto pubblico, o privata scrittura, pei contratti fra i vivi, ed il testamento od attestazione notarile per le successioni, onde possa risultarne la istituzione dell' erede. L' Editto poi provvede per le fedi di nascita dell'erede legittimo, e di morte dell' ascendente paterno. Quanto alle legittime successioni agli altri parenti, prescrive doversi da due deputati, o da due altre persone accreditate del luogo, far fede e della morte di quelli, e degli argomenti di credibilità intorno al niun testamento, ed alla prossi-

ma parentela, oppure doversi presentare in autentica copia il decreto di possesso del Giudice. Così pure segna la via, onde evitare altri scogli, volendo che nelle vendite col patto di ricupera il trapasso segua soltanto nel caso che la percezione dei frutti venga al compratore trasferita. Così negli acquisti per persona da nominarsi, qualora il vero compratore, entro il prescritto termine alla denunzia, non venga dichiarato, vuole l' Editto che il comparente s' investi egli stesso in tale qualità. Finalmente impone ai tutori e curatori, sotto le pene ai censiti medesimi comminate, che sieno tenuti pei pupilli, furiosi, e dementi, o mancando quelli, li due agnati più prossimi.

L' Editto prefigge la pena di L. 1, e della doppia imposta all' acquirente, e parimente di una lira per ogni scudo di estimo non denunziato, oltre alla continuazione dei carichi all' alienante; ma l' Avviso escludeva ogni multa, solo ritenendo il continuarsi i carichi all' alienante medesimo; locchè è naturale conseguenza della non variata intestazione, e non faceva che privare l' acquirente dell' intervento ai convocati, e delle cariche.

L' Avviso vieta ai Cancellieri qualsivoglia mercede per le relative ispezioni, ed il Decreto 2 marzo 1789 lo conferma. All' incontro l' Editto

pel caso di attestazione della sottoscrizione delle parti, accorda loro soldi dieci di Milano; ed altri piccioli emolumenti vi avevano prima della cessazione dell' uffizio dei trasporti. (Art. XXI, XXII, XXX detto Editto)

Mediante siffatti metodi veniva promossa e guarentita la importante esecuzione dei trasporti d'Estimo, locchè sembra, che a parità procedesse per gli errori d' intestazione, siccome può argomentarsi da un Decreto della R. Giunta del censimento 14 dicembre 1761, che pareggia questi ai trasporti per contratto, o per successione.

CAPO XXXII.

Dell' Esazione delle Imposte.

Già sul principio (Capo I) osservai, con quali alterni, uniformi e successivi movimenti si procedesse nell' esazione dell' imposte, al cui fine erano predisposti i preventivi. Le Provincie rassegnavano le note delle proprie spese alla Congregazione di Stato, questa univa le partite di spese universali, e nel mese di luglio le rassegnava al R. Governo, il quale colla sua ap-

provazione le passava alle Comunità. Esse, unendovi la propria sovrimposta sulla base del Consuntivo dell' anno immediatamente antecedente, dietro la superiore placitazione esigevano le tre imposte in una sola partita, vale a dire la tangente di ciaschedun censito, senza che niuna sospensione da alcun Tribunale Giudiziario apportare vi si potesse; ed anzi i censiti dovevano pagare anche pei fondi perenti, salvo il successivo ricorso al Tribunale del censo pei difalchi di giustizia. Siffatta esazione, giusta li Cap. IX. X dell' Editto 30 dicembre 1755, e delle Istruzioni censuarie 6 agosto 1784, §§ 59 al 78, seguiva col mezzo degli Esattori per un triennale contratto all' asta deliberato. In mezzo alla difficoltà di rinvenire aspiranti, e sulla speranza di condizioni più miti, in un più amplo contratto, e di prevenire il pericolo dei riguardi verso gli amministratori Comunali, fu nel censo di Lombardia preferita l' esazione complessiva per tutte le Comunità comprese in ciaschedun Distretto a quella pei singoli Comuni, salvo il caso che la evidente pubblica utilità, giustificata dai deputati, persuadesse il Tribunale altrimenti. Un tale contratto facevasi sempre coll' obbligo di pagare le tasse prediali, mercimoniali e personali, scosse o non scosse, col privilegio fiscale, caposoldo, esecuzione ver-

so i censiti morosi accordati all' Esattore, che doveva poi esigere e pagare proporzionatamente le partite in via economica, di privata ragione Comunale. Prestavano perciò idonea sigurtà, ed accettato il contratto dai deputati, lo rassegnavano al fine medesimo al tutorio. Simile del tutto fu il metodo nello Stato di Mantova introdotto, se non che alla sigurtà si aggiungeva la collaudazione, secondo la peculiare sua consuetudine, e vi fu per massima stabilito, che distrettuali fossero sempre gli esattori.

Siffatti contratti miravano precipuamente alla sicurezza dei pagamenti, alle rispettive scadenze, delle imposte alla Regia ed alle pubbliche casse, e ad allontanare qualsivoglia successiva molestia alle società contribuenti, e finalmente a che la esazione venisse eseguita col minore dispendio; lo che procuravasi per il contratto complessivo, e per le discipline dell'asta, formando però un oggetto secondario agli altri due sovra esposti, poichè di assai maggiore momento si è l'impuntabile introito delle somme dovute alla Sovranità, ed ai Corpi pubblici amministrativi, per abilitarli a sostenere gl' incumbenti pesi, siccome egualmente assai più rileva ad una ben intesa economia la sicurezza da qualsivoglia ulteriore debito per

conto altrui, di quello che un picciolo risparmio nello stipendio dell' esattore. Con questo intendimento prefigge il sistema l' obbligo all' esattore di pagare a prefissi tempi le imposte, scosso o non scosso, dandogli in compenso il caposoldo; e gli accorda di più le spese di esecuzione, e il diritto sopra i fondi tutti dei censiti renitenti, sul principio già davanti osservato, che tutti sono a carichi soggetti, malgrado qualsivoglia vincolo anteriore.

Il perchè poteva dopo la scadenza, in virtù del privilegio fiscale, passare all' apprensione non solo del fondo debitore dell' imposta, ma ben anche degli altri in quel Comune descritti in nome del censito medesimo, ed in sussidio quelli perfino in altro Comune e Provincia, salva la prolazione all' esattore locale. È quindi a quello accordata la facoltà di oppignorare e di vendere qualsivoglia effetto più pronto e comodo all' uopo, cominciando dai frutti maturati, o pendenti, che si trovassero sopra tali fondi, comunque di ragione dei conduttori, massari o coloni; facoltà a maggiore cautela estesa eziandio sui mobili, sugl' ingrassi, sugli istrumenti rurali e sui bovi, esclusi, rispetto ai due ultimi, ne' tempi occorrevoli all' agricoltura, e col diritto in ogni altro di surroga di altri pegni.

Gli stessi diritti che all' esattore Comunale competono verso i censiti morosi, e le stesse obbligazioni verso le casse suddette Provinciale e Comunale, spettavano pure ai commissarj, ossia cassieri Provinciali, verso gli esattori Comunali, e verso la Provincia, e la cassa dello Stato, ed al R. Erario. Per la qual cosa i Decreti 8 agosto 1788, ed 8 marzo 1763, ed il coerente capitolato (1778 al 1786) disponevano, che dovesse il commissario Provinciale, in caso di ritardo dell' esattor Comunale al prefissogli versamento dell' imposta, sottoporlo dopo quindici giorni, assieme alla sua mallevadoria all'esecuzione, oltre il caposoldo, e qualora non bastassero, dovesse rivolgere l' azione verso i censiti renitenti, ed ove per tutti questi mezzi non conseguisse un integrale rimborso, potesse anche rivolgersi a qualsivoglia altro possessore, salva la solidale obbligazione della Comunità. Per rendere poi assicurato l' effetto di questa disposizione, veniva minacciato di perdere verso di essa siffatto solidale diritto, se non servava il prescritto ordine di procedura, e di dover rimborsare i molestati possessori. Oltre di ciò il R Cancelliere tenuto era, sotto la minaccia di perdere altrimenti l'impiego, di ritirare dall' esattore il confesso della cassa Provinciale, senza di che non gli si permetteva

l'ulteriore esazione, poteva procedersi contro la sua sigurtà, e doveva informarsi il Tribunale pei necessarj provvedimenti.

Un' egual obbligazione di presentare i confessi della R. Tesoreria generale, e del cassiere dello Stato, entro tre giorni, era ingiunta al commissario Provinciale dell' ottavo Capitolo colle stesse minaccie e procedure contro di lui e sua fidejussione, per la indennità del pubblico, a termini della succitata Ordinanza 8 marzo 1765.

Rispetto poi alle imposte Comunali l'esattore doveva pure, scosso o non scosso, darsene debito alla scadenza, e soddisfare i mandati legittimamente spediti; e se a questi mancasse all' occasione dell' annuale resa dei conti, non poteva essere abilitato a continuare, ma si provvedeva a di lui rischio e pericolo di un nuovo esattore. Alla fine del triennio si ritorcevano gli stessi privilegi contro di esso a favore del nuovo esattore; ed il creditore del mandato, nel corso dell' anno, poteva escuterlo nel modo stabilito dal Decreto 23 luglio 1790.

Ora la pronta scoperta dei ritardati pagamenti, massime alla cassa Provinciale, non solo assicurava vie più le casse creditrici, ma guarentiva i censiti dal pericolo di dover dopo l'adempiuto loro pagamento rispondere pei non

solventi, prima che una nuova scadenza, col raddoppiare l'inconveniente, ne rendesse pressochè impossibile il rimedio. Perciò appunto era alligata la deliberazione dell'esattoria al miglior offerente, a questo che le cauzioni fossero buone, e proporzionate all' entità della loro amministrazione (detto Editto, art. 213, 215 e 216); e con molta ragione ciò si esigeva, poichè per quanto la probità e la sagace esperimentata diligenza di grandissimo pregio sieno, e a più riguardi di preferenza degne, come quelle che valevoli sono ad ispirare la maggiore fiducia, non bastano però a guarentire il pubblico denaro affidato dai furti e dalle grassazioni, nè può ripromettersi che sì eccellenti qualità dall' esattore tramandate vengano, in un agli obblighi del contratto ed al paterno retaggio, agli eredi suoi.

E come in questo sistema con stretto vincolo erano i mezzi al relativo fine congiunti; così ai deputati dell'estimo, che intervenivano alla deliberazione, si attribuiva il giudizio, se la fidejussione fosse idonea, e quindi il diritto di approvarla, dovendo gli stessi deputati, quali approvatori, rendersi responsali del valore, come di un debito proprio. Di qui argomentare si può quanto mestieri sia, che una tale guarentia corrispondesse all' entità del denaro

solitamente ad un tempo incassato, massime per le imposte, e con quanta accuratezza si dovesse misurare il valore de' fondi proposti ad ipoteca, non secondo la troppo versatile opinione degli uomini, ma sopra dati positivi e locali, sull' adequato dei prezzi desunto sopra un lungo periodo d' anni, ed anche sui correnti, se a quelli inferiori, e tutto in conformità alle leggi vigenti, pure assicurandosi del perfetto loro svincolamento, onde prevenire il pericolo, nel caso che ricorrere si avesse alla vendita degli ipotecati fondi, di non realizzarne per avventura l' intiero importare. Ove però dai deputati si fosse usato quell' esame che ripromettersi poteva da un diligente padre di famiglia, non è poi da credersi che dovessero eglino rimanere esposti all' impreveduta decadenza del prezzo de' fondi, od alle eventuali vicende dell' asta, le quali, come casi più presto che effetti di leggiera colpa riguardati, sembrano appartenere all' intero Comune, tanto più che la loro approvazione viene guarentita da quella successiva ed indispensabile del Tribunale tutorio (Art. 218, detto Editto), il quale non è a presumersi che meno premuroso ed accurato fosse, facendosi anche carico di qualsivoglia necessario rilievo dei Deputati.

Anche il cassiere dello Stato, ed il commis-

sario Provinciale, pel XXV de' succitati capitoli doveva prestare sigurtà solidale da approvarsi, dietro il voto fiscale della rispettiva Congregazione. Io mi confermo tanto più volentieri nell' opinione, che il precipuo oggetto di siffatti appalti sia la estesa e proporzionata ipotecaria guarentia, dacchè osservo concorrervi un profondo conoscitore di siffatto sistema, (1) il quale molto sensatamente avverte che siffatte cauzioni ipotecarie in fondi stabili proprj, o d' altrui si esigevano dalla legge d' allora, per un valore che positivamente uguagliasse l' ordinario fondo di cassa, e che quantunque dovesse ciò parare per correspettività ad un maggiore dispendio, veniva nullameno abbondevolmente compensato dalla sicurezza di non mai perdere un grande capitale, e con questo in un sol colpo i risparmj di moltissimi anni.

Oltre di ciò, come egli pure osserva (2), nelle casse di grande giro due controscrittori non dipendenti dal cassiere registravano giornalmente i pagamenti e gli incassi. Ciò infatti (Capo XI) praticavasi presso il commissario Provinciale, il quale non poteva, senza la

(1) § 23, p. 28. Considerazioni sulla censura dei conti delle amministrazioni pubbliche.

(2) Ibidem. p. 29.

loro assistenza, partita alcuna pagare, nè esigere, anzi eglino ne firmavano perfino i confessi.

CAPO XXXIII.

Delle varie forme di pubblica amministrazione, e del loro sistema economico.

Lo scopo di questo sistema nell' istituzione delle società Comunali, Provinciali ed universali, fu di legare insieme il pubblico col privato interesse, di guisa che all' uno provvedendosi, l' altro pure nel tempo stesso venisse a conseguirsi, e ciò mercè le ben intese forme amministrative, e gli opportuni metodi per le rispettive società. Miravasi a prevenire gli abusi che temer si potevano dalle private viste inseparabili dall' uomo, e dando ai Corpi pubblici la maggior facoltà di operare; veniva questa però temperata dalla Regia Tutoria vigilanza.

Pertanto l' amministrazione del carico universale era affidata alla Congregazione di Stato in Milano, composta dagli Oratori delle città, e dai Sindaci delle Provincie, che avevano voto per tutto ciò che concerneva gl' interessi

generali a tutte, ma pei particolari di esse il solo mandato di agire.

Per ciò poi che concerne il regime delle Provincie ne trattavano gli affari i Consigli composti dei più riguardevoli possessori, e principalmente intorno all' imposta Provinciale si occupavano risolvendo, non che sul consuntivo, ed eleggevano poi una Congregazione di Reggenza per la esecutiva amministrazione.

Rispetto alle Comunità, l' Editto 30 dicembre 1755 per lo Stato di Milano, e le Istruzioni 6 agosto 1784 per Mantova riunirono nel Convocato di tutti i possessori la facoltà di deliberare e disporre delle cose comuni, eleggendo annualmente per la giornaliera amministrazione fra di essi tre deputati.

Ciascun censito aveva un voto uguale, e quantunque nelle varietà dei possedimenti potesse per avventura a taluno far nascere il dubbio, che la pubblica economia non fosse bastevolmente assicurata, nel caso singolarmente, che un maggiore concorso accadesse al Convocato dei minori censiti abitanti in luogo meno in questa interessati, e altrettanto più a' privati loro comodi proclivi, e quindi potessero prevalere sui maggiori possidenti, tanto più che, qualunque fosse il numero, valevole ne era la deliberazione (Art. 26, detto Editto); ciò nullameno

fu assentata questa massima nel censimento, perchè il voto si ritenne come un diritto reale, ossia proveniente dal possesso del fondo, e se si fosse costituito graduatorio alla qualità del possedimento, duopo era di ridurlo a diritto personale, e di misurarlo colle deduzioni delle passività, altrettanto frequenti, che moleste, e perchè d'altronde più mezzi forniva il sistema, onde prevenire l'anzidetto temuto pericolo. Infatti l'iniziativa delle spese (Art. 21, 25, 31) partiva dai deputati scadenti e nuovi, fra i quali aveanvi sempre dei maggiori estimati, e quelli dovevano trovarsi presenti ai Convocati, e tutti i censiti lo potevano, volendo, anche per procuratore. Oltre di ciò prevenuta era la sorpresa, come si rileva da un Decreto dell'I. Politica di Milano 15 marzo 1790, e del § 17 delle Istruzioni 14 giugno 1780 col vietarsi di trattare affare alcuno, che nell' avviso enunziato non fosse; e qualsivoglia censito poteva far registrare nell' atto dell' unione il proprio parere, che doveva anzi farsi rimarcare all'Autorità tutoria; provvedimento utilissimo a rendere prevalente la prudenza dei pochi alle meno considerate risoluzioni dei più. Oltre di ciò la trattativa degli affari procedeva col miglior ordine, e le proposizioni, ridotte alla più esatta semplicità, si prendevano a voti segreti (Art. 25 e 26, delle Istruzioni.)

Rispetto alle Deputazioni dell' Estimo, il primo era sempre preso fra i tre primi estimati del Comune, e gli altri indistintamente, e quindi potevano anche essere riguardevoli possessori. Tutti e tre avevano la facoltà di sostituire (Art. 54 e 65 dell' Editto) e di esercire per loro sostituto la propria influenza, potendo, se loro piaceva, essere consultati in tutti gli affari che ammettono dilazione, che è quanto dire pressochè in tutti. Di tale guisa l' economia pubblica veniva dal privato interesse dei più ricchi sostenuta, siccome quelli che non solo nel risparmio delle superfluità, ma ben anche nell' eseguimento delle opere generalmente utili, risentono più che ogni altro i vantaggi, in virtù delle più estese relazioni. Un tale principio essenziale alle leggi Censuarie, coerente al diritto naturale applicato alla società, conforme alle leggi Romane, che l' ingerenza conferivano nelle cose pubbliche a' più degni, ed a' più responsali, guarentiva le Comunità dalla molle ricercatezza di soverchi comodi, dalle gare di falso onore, e dai pregiudizj dei paesi piccioli. Allo scopo medesimo collimava la semplicità del sistema ristretto a classi di pesi moderati e fissi pressochè nella quantità eziandio, escludendo così quasi persino la possibilità di accrescerli. Seguendo pertanto i disegni della Di-

vina Provvidenza, che ha limitate le cognizioni dell'uomo ai proprj usi e bisogni, consideravasi bastevolmente assicurata nei Parrochi la catechistica e morale istruzione pei principj del loro sacro istituto; si restringeva il sistema alle scuole di leggere e scrivere e di aritmetica nei borghi, per iniziare i giovanetti alla minuta mercatura; poichè si riteneva, che più oltre estesa sarebbesi convertita in soverchia distrazione dell'agricoltore, il quale rivolge i teneri figli poco dopo la infanzia al correggimento degli animali dai piccioli ai maggiori, progredendo a misura della loro crescente età. Più ancora inopportuni, ed alle sole città circoscritti riguardavansi i ginnasj, perchè di comodo a pochi agiati soltanto, che possono di leggieri colà recarsi; perchè di nocumento ai più, per avviarli a studj e carriere, che poi non hanno i mezzi a proseguire, deviandoli dalle cure agricole e commerciali ad essi appartenenti; perchè gravosi a tutti i censiti, e finalmente perchè distruggitori, colla moltiplicazione loro, della istruzione cui mirano, per essere rari i buoni maestri. Sbandito era il selciato dei borghi, men necessario agli abitanti da lungo tempo altrimenti avvezzi, e più ancora le scuole di musica ed i teatri, il cui peso ripugna altrettanto alle società Comunali, ed

anche Provinciali, quanto serve al piacere di pochi e gravita ingiustamente sopra tutti i componenti delle medesime società. Non così però si escludevano mai i necessarj soccorsi alla salute del popolo, e per le legna, e pei pascoli nei boschi promiscui, raccomandati alla sorveglianza del Deputato personalista, del R. Cancelliere, e del R. Tribunale tutorio dagli art. 91, 92, 151, 249, 252, di guisa che anche in questa parte, come in ogni altra, rilucevano più che mai la giustizia e l'avvedutezza di questo sistema.

Tali erano le forme ed i provvedimenti amministrativi generalmente applicati alle Comunità dello Stato di Mantova, ed a quello ancora di Milano, alla riserva di alcune terre più cospicue, alle quali in questo ultimo si accordavano Consigli e Congregazioni con particolari statuti, ed alla riserva pure all' opposito di quelle che per la loro picciola estensione non fornivano sufficiente numero di possessori, alle quali gli art. 240 e 282 dell' Editto affidavano i diritti del Convocato e delle Deputazioni a due Sindicatori distrettuali, ed al Cancelliere, ed ai pochi censiti capaci di amministrare.

Alla eccezione pertanto delle sopraddette Comunità, in tutte le altre i Convocati, e nelle Provincie i Consigli si occupavano principal-

mente dell' esame e dell' approvazione delle imposte, non che dei consuntivi.

Ritenuto pertanto l' annuale rinnovazione o conferma dei deputati dell' Estimo per norma perpetua, onde ripartire fra i censiti il gratuito peso, e prevenirne il predominio, veniva al cominciamento dell' anno progettata l' imposta dai Deputati scadenti, e dai nuovi, in un al consuntivo dell' anno immediatamente cessato, sulla cui base essa fondavasi, e quindi sulle accertate restanze, e vero fondo di cassa (Art. 22, 69, 70 e Cap VIII) Fissate erano per norma stabile alcune spese ordinarie e costanti superiormente approvate per sempre; ciò che di molto accelerava l' operazione, non rimanendo a proporsi se non se le spese straordinarie, oltre ad una somma discreta, e probabilmente occorrente, pei casi istantanei ed impensati. Le opere poi straordinarie adottate dal Convocato si sottoponevano al Tribunale tutorio, il quale o le escludeva come inopportune o non provate necessarie, o veramente le riduceva, se esuberante la spesa, o finalmente le approvava con decreto, dietro il quale soltanto era la Deputazione abilitata ad eseguirle; locchè non mancava di fare nel miglior modo, per averle dessa come generalmente utili proviamente proposte. Lo stesso Tribunale tuto-

rio induceva la necessità di rendere osservati i suoi decreti, poichè nel successivo anno ne verificava la esecuzione al confronto del consuntivo.

Rispetto poi alle Congregazioni e Consigli Provinciali, con metodo uniforme procedevasi nei consuntivi, e non molto diverso pei preventivi, pei quali si aveva per fondamentale principio, che non si potesse comprendere nell' imposta Provinciale alcuna somma, se prima non fosse stata proposta dalla Congregazione di Reggenza, ed in seguito adottata dal Consiglio, e finalmente dal R. Tribunale approvata. Ma la maggiore rilevanza degli oggetti, e l' epoca della presentazione delle imposte, correlativa a quella della universalità delle Provincie (Cap. XXXII), circa alla metà dell' anno induceva una differenza dal sistema comunitativo, in quanto che doveasi pigliare per base l' ultimo consuntivo dell' anno saltuario; quindi non potea ripromettersi un fondo di cassa del tutto eguale all' ipotetico alla fine dell' anno, di cui presentavasi il preventivo; lo che poteva influire ad accrescere la misura del carico, oltre il vero bisogno. Vi si studiava però di andare incontro a questo difetto, col farsi carico delle presuntive restanze.

In questi termini stando le attribuzioni di

questi corpi pubblici, la Regia Autorità faceva su di essi sentire la sua influenza, mediante i R. Delegati, che esaminavano, assieme ai revisori eletti dai Consigli, tanto i preventivi, che i consuntivi, e la facoltà avevano di sospendere le deliberazioni, nel caso che fossero al pubblico interesse pregiudizievoli. Col C. R. Dispaccio 5 novembre 1784, Art. IV, vennero questi aboliti, alla riserva di quello destinato presso la Congregazione di Stato, e ne passò la presidenza all' anziano dei patrizj conservatori per turno nominati da S. A. R. sulla terna de'Consigli, ed in seguito ai Prefetti delle Congregazioni Municipali e Delegate, pure superiormente approvati.

Per riguardo poi alle Comunità, furono a quest' oggetto assegnati ad un certo numero di esse i RR. Cancellieri in proporzione de' redditi loro, e della popolazione, le quali così unite formarono un Distretto. Era pertanto la Comunale amministrazione affidata ai soli censiti nel Convocato raccolti, quanto alla facoltà di deliberare, ed ai deputati rispetto al proporre e all' eseguire le opere superiormente approvate. Spettava ai RR. Cancellieri il ricordare loro i superiori decreti e le leggi censuarie, il consigliare il risparmio delle superflue spese, il renderli vigili sulla difesa dei

Comunali diritti, l'informare d' ogni abuso il Tribunale, il provvedere con essi nel loro giro periodico alle varie emergenze, pur con essi firmandone le istanze ed i mandati, ed il rogarsi del rendiconto dei contratti, e delle unioni generali. Oltre alle relazioni al Tribunale, ed alla controlleria dell' amministrazione, era loro specialmente affidata la custodia dell' Archivio di tutte le Comunità del Distretto, ed inoltre i catastri dei possessori (Cap. XXXI) cangiandone l'intestazione ad ogni variar di dominio, e formando su questa base i quinternetti per la esazione della triplice imposta.

A coprire siffatta carica, come necessarj requisiti si esigeva che egli fosse dottore o notajo collegiato, o veramente ingegnere o pubblico agrimensore, maggiore d' età, di buoni costumi, e che data prova avesse di capacità in qualche pubblica incumbenza, onde non riuscirgli nuovi i riparti e conteggi (Art. 286).

Ne apparteneva ai Deputati tutti del Distretto la nomina a pluralità assoluta, semprechè v' intervenisse l' approvazione del R. Tribunale tutorio (art. 285). Veniva poi loro corrisposto dalle rispettive Comunità lo stipendio (Art. 283).

Soggetti erano ogni anno i RR. Cancellieri al Sindacato (Art. 228, 239, 243, 293 al 298)

previa la visita all' Archivio dei Deputati, per rilevare come tenute fossero le carte al rispettivo Comune spettanti, rilasciavano loro un' analoga attestazione da produrre ai due Sindacatori. Questi erano due estimati del Distretto nominati dal R. Tribunale, sopra le terne dei ripetuti Deputati insieme raccolti. Eglino nei giorni quindici fissati superiormente, dietro analogo avviso, ricevevano la suddetta testimonianza, non che i ricorsi mossi per avventura contro la condotta del Cancelliere; esaminavano quale esecuzione avesse egli data agli ordini del Tutorio in quell' anno pervenuti, come avesse difeso i diritti Comunali, e verificavano lo stato de' registri, e dei riparti delle imposte, informando sopra tutti questi punti il R. Tribunale medesimo, e proponendo que' provvedimenti che giudicavano occorrere. Dietro una tale relazione il Cancelliere dovea poi riportare da esso l' assolutoria, senzachè non poteva oltre fruire dello stipendio. A capo il triennio era mestieri di conseguirne la conferma, che accordavasi a misura dei talenti nel servigio dimostrati, e della probità; oltre di ciò poteva il Tribunale sospenderlo, e rimuoverlo per demerito in qualunque tempo.

Con Decreto 14 giugno 1780 fu istituita a di più la perlustrazione dei visitatori generali,

e questi rivolgevano le loro ispezioni alla scritturazione, al giusto riparto delle imposte sull' Estimo, sul personale e sul mercimonio, non che alla legale esazione, quindi sui trasporti, sui quinternetti, sui ruoli, sulle esattorie, sui mandati, sulle casse, e si occupavano pure di qualsivoglia altro oggetto che potesse riguardare la economica amministrazione, e i diritti delle Comunità.

Successivamente il Dispaccio 5 novembre 1784, Art. VII, portò a carico generale della cassa dello Stato le spese delle vice-Intendenze, degli Uffici censuarj, e delle Cancellerie forensi, e quindi ancora i loro stipendj ripartiti in cinque classi nelle Provincie Milanesi, ed in tre per quella di Mantova. Tale disposizione giovò a meglio proporzionarne la misura alle fatiche, mentre prima, giusta l' osservazione del prelodato Presidente Conte Carli (Cap. XVII, parte II) le Comuni montuose e povere non potevano che rimunerarli al disotto del loro dispendioso travaglio, ed all' incontro quelle in pianura, come più doviziose, potevano assegnare un più largo stipendio alle minori loro fatiche; ma non ugualmente giovò a conservare nei Cancellieri lo stesso impegno verso le Comunità, come per lo innanzi, quando da esse ripetevano la nomina, lo stipendio, e ne erano sottoposti al Sindacato.

Poco dopo nel 1786, erette le II. RR. Intendenze Politiche Provinciali, tutte compivano le parti degli antecedenti Sindacati nelle frequenti loro visite, nelle quali i RR. Cancellieri sentivano il vantaggio di ricevere immediatamente le occorrevoli direzioni, siccome per egual modo i possessori l'agio avevano di ricorrere, e di conseguire i provvedimenti, oltre a quelli che la ispezione oculare palesava necessarj a conservazione della Comunale economia, e del regime censuario, o del R. servigio, per gli oggetti militari, e di confine. Ma siffatte visite cessarono colle Intendenze medesime nel 1791, ed allora, per l'art. XLVII del C. R Dispaccio 24 gennajo detto anno, fu incaricata la Congregazione delegata a proporre un Piano per le RR. Cancellerie dello Stato di Mantova. Sentivasi pure allora il bisogno di moderare la influenza di una carica permanente in contatto della Comunale amministrazione, ed intermedia fra essa e la R. Tutoria Autorità; e fra gli altri mezzi a questo fine intesi eravi pure il progetto di periodicamente traslocarli, affine di troncare gli effetti delle aderenze e delle inimicizie. Ma un tal metodo, oltre al riuscire ai Cancellieri incomodo, allo Stato dispendioso, per le spese di trasporto, alle Comunità pregiudizievole, per venire private di persone rese dal

tempo già edotte dei proprj diritti ed interessi, sarebbe forse riuscito eziandio inefficace allo scopo cui tendeva, imperocchè l'uomo porta sempre seco se stesso, ovunque faccia passaggio, ed in una carica di sì estese relazioni coi censiti e cogli abitanti, troppo è agevole il contrarne di nuove, e riprodursi quindi in brevissimo spazio gli stessi inconvenienti. Per la qual cosa sembrami, che ad una tale traslocazione meritasse la preferenza il Sindacato, poichè congiungendosi in esso le osservazioni dei censiti, prestamente in luogo verificate, a quelle della R. Tutoria Autorità, viene quindi a porsi di leggieri in istato di provvedere a che i Cancellieri prestino la dovuta vigilanza e controlleria alla Comunale amministrazione, ed a che i Convocati e le Deputazioni a cui è affidata, siccome interessati nella pubblica economia, la eserciscano in conformità, e per entro i limiti prescritti dalle leggi censuarie. Di tale guisa poteva indursi quella tanto bramata armonia, che risultar suole da varj musicali istrumenti, allorchè, maestrevolmente diretti, toccati sono tutti con ugual arte e misura.

FINE.

INDICE

INTRODUZIONE . . . . . Pag. 1

CAPO I. *Oggetti principali avuti in mira nel censimento* . . » 2

II. *Delle Misure e delle Mappe* » 6

III. *Delle Squadre, e della loro Revisione* . . . . . » 7

IV. *Delle Stime, e Revisione di esse* . . . . . » 10

V. *Deduzione delle spese di coltivazione* . . . . . » 12

VI. *Deduzione ai fondi arativi, avvitati, ed ai ronchi* . » 13

VII. *Dei Moroni* . . . . . » 14

VIII. *Deduzione per le irrigazioni* » 15

IX. *Deduzione delle spese di coltivazione per le Risare* . » 17

X. *Deduzione delle spese pei Prati* . . . . . » ivi

XI. *Simile deduzione a varie specie di coltivazioni, siccome al*

lino, ai boschi, ai castani, agli ulivi, ed agli orti, ed agli altri terreni di frutto incerto, e diverso . Pag. 18
XII. *Deduzioni per gli infortunj celesti* . . . . . » 19
XIII. *Dei fondi abbandonati, e sterili* . . . . . » 20
XIV. *Dei miglioramenti dei terreni* » 21
XV. *Dei prezzi dei generi* . » 22
XVI. *Deduzioni all' Estimo dello Stato di Mantova* . . » 25
XVII. *Delle arginature, e dei canali di pubblico scolo* . » 27
XVIII. *Delle alluvioni e corrosioni* » 36
XIX. *Dei beni di seconda stazione* . . . . . » 38
XX. *Delle esenzioni* . . . . » 41
XXI. *Dell' Estimo censuario, che n' è risultato tanto nell'uno, che nell' altro censimento* » 43
XXII. *Dell' imposta universale* . » 44
XXIII. *Dell' imposta Provinciale* » 48
XXIV. *Della sovrimposta Comunale* » 53
XXV. *Della tassa Mercimoniale* » 57
XXVI. *Della tassa Personale* . » 61
XXVII. *Del censo del sale* . . » 64
XXVIII. *Della tassa de' cavalli* . » 65

XXIX. *Del compartimento Territoriale* . . . . . Pag. 67
XXX. *Delle entrate, e delle passività Comunali, e de' loro conguaglj* . . . . . » 68
XXXI. *Dei trasporti dell' Estimo* » 79
XXXII. *Della esazione delle imposte* . . . . . » 82
XXXIII. *Delle varie forme di pubblica amministrazione, e del loro sistema economico* . » 91

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 103573173